

Matteo Maniero

**Il corpo della donna come prova  
Lesbismo e problema della prova nel dibattito medico-legale  
e nei lavori preparatori del Codice Rocco\***

*The Woman's Body as Evidence:  
Lesbianism and the Issue of Evidence in the Medico-legal Debate  
and the Preparatory Works of the Rocco Code*

SOMMARIO: 1. Il contesto: l'omosessualità nei lavori preparatori al codice penale del 1930 e l'art. 528 del progetto preliminare - 2. L'intervento del commissario Vincenzo Morello e la questione relativa al regime probatorio dei rapporti omosessuali - 3. Le posizioni della medicina legale relativamente alla prova degli atti sessuali tra donne - 4. Un problema senza soluzione o un falso problema?

ABSTRACT: This paper examines the medico-legal and juridical debate regarding the evidence of lesbianism and its impact on the genesis of the Rocco Code. Starting from Article 528 of the preliminary draft dedicated to homosexual relations, it analyses the issue – raised by Commissioner Morello – concerning the impossibility of proving the commission of sexual acts between women. Through an examination of scientific literature (Casper, Tardieu, Martineau), the study highlights the methodological and scientific weaknesses of searching for anatomical alterations for evidentiary purposes. The result is the inapplicability of Article 528 to female cases.

KEYWORDS: Fascism, Rocco Code, Lesbianism.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double blind peer-review*. Il presente contributo si inserisce all'interno di una più ampia ricerca che chi scrive sta portando avanti nell'ambito del dottorato di ricerca in storia del diritto presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

1. *Il contesto: l'omosessualità nei lavori preparatori al codice penale del 1930 e l'art. 528 del progetto preliminare*

Sabato 7 luglio 1928, nel corso dei lavori di revisione del progetto preliminare di codice penale elaborato da Alfredo Rocco, mentre si esamina l'art. 528 dedicato alla repressione dell'omosessualità, il commissario Vincenzo Morello<sup>1</sup> domanda retoricamente ai propri colleghi:

Come si fa a ricercare ed ottenere prova dell'atto di libidine della donna sulla donna?<sup>2</sup>

È possibile, cioè, fornire la prova in giudizio del compimento di atti sessuali omosessuali, in particolar modo tra donne? Questo è l'interrogativo che viene posto, sottintendendosi di fatto già la risposta (negativa).

Per comprendere appieno la questione sollevata da Morello riguardante il lesbismo e il relativo problema della prova in giudizio però occorre guardare innanzitutto al contesto storico-giuridico.

Com'è noto, nel 1925 il Parlamento italiano dà delega al Governo fascista di iniziare i lavori – almeno in un primo momento – di modifica dell'allora vigente codice penale (il Codice Zanardelli)<sup>3</sup>, nel quale l'omosessualità non è prevista come reato e dunque, quantomeno sul piano penale, non perseguibile<sup>4</sup>. Le

---

<sup>1</sup> Vincenzo Morello (1860-1933) fu un avvocato, senatore e importante giornalista sotto pseudonimo di Rastignac; dopo l'iniziale adesione agli ideali fascisti abbandonerà formalmente il Partito il 28 aprile 1930 e non mancherà successivamente di esporsi criticando con forza la politica mussoliniana culminata con i Patti Lateranensi. Per una biografia completa di Morello si veda R. D'Anna, *Morello, Vincenzo (Rastignac)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXVI, Roma 2012, pp. 662-666.

<sup>2</sup> Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma 1929, IV, t. III, p. 169.

<sup>3</sup> Cfr. C. Ghisalberti, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Bari 1994, p. 218. La letteratura sulla genesi del codice penale del 1930 è vastissima, tuttavia, per una ricostruzione cronologica dei lavori preparatori, si possono consultare, tra gli altri, M. Sbriccoli, *Codificazione civile e penale*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, II, pp. 981 ss. e P. Garfinkel, *Criminal Law in Liberal and Fascist Italy*, Cambridge 2016, pp. 389 ss. Per un resoconto puntuale sull'attività delle diverse commissioni che hanno lavorato alla codificazione si veda il pur risalente ma sempre attuale G. Vassalli, *Codice penale*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1960, pp. 271-272.

<sup>4</sup> Nonostante alcuni Stati preunitari avessero già abolito il reato di omosessualità (ad esempio il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla; cfr. A. Scurti, *L'emancipazione repressiva*.

ragioni che si possono individuare per giustificare tale depenalizzazione sono molteplici e, in assenza di indicazioni univoche da parte del legislatore, è probabile che essa sia il frutto di una complessa combinazione di fattori<sup>5</sup>.

Il legislatore fascista, dal canto suo, nel mettere mano alla legislazione penale, torna nuovamente ad interrogarsi sull'opportunità di punire l'omosessualità, e ciò non solo a causa delle convinzioni morali proprie dell'ideologia fascista sul tema. Anche prima dell'avvento del Fascismo, infatti, non erano mancati coloro

---

*L'omosessualità maschile nell'Italia liberale: legislazione, riflessione giuridica e giurisprudenza (1860-1900)* [tesi di dottorato], Napoli 2008, pp. 60), è solo con il Codice Zanardelli che l'omosessualità cessa di essere prevista dalla legge come reato in tutto il Regno d'Italia: il legislatore liberale del 1889, infatti, decide di non riproporre nella nuova codificazione una disposizione simile all'art. 425 del previgente codice penale sardo, la quale puniva gli atti di libidine contro natura, tra cui erano ricompresi anche gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso (cfr. *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna esteso alla Sicilia con decreto del Luogotenente generale del Re del 17 febbraio 1861 e modificato con la legge del 30 giugno 1861 di n. 56*, Palermo 1861, p. 135). Nonostante l'*abolitio criminis* operata dallo Zanardelli, comunque, l'omosessualità non cessa di venire repressa dall'ordinamento, in particolare mediante l'uso del domicilio coatto (cfr. L. Benadusi, *Il domicilio coatto contro oziosi, vagabondi e omosessuali*, in E. De Cristofaro E. (cur.), *Il domicilio coatto. Ordine pubblico e politiche di sicurezza in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Acireale-Roma 2015, p. 109).

<sup>5</sup> In primo luogo influiscono senz'altro le istanze riformiste che, nel corso dell'Ottocento, in materia di omosessualità si registrano tanto nel mondo scientifico quanto in quello giuridico e i loro riflessi su alcune legislazioni penali preunitarie. Infatti numerosi sono, nel mondo medico-legale, coloro che spingono per la depenalizzazione dell'omosessualità: si pensi, *ex plurimis*, ad Albert Moll (cfr. A. Moll, *Uranismo e prostituzione maschile nei tempi antichi e moderni dal lato sociale e sessuale*, Roma 1897). Per la maggiore tolleranza dimostrata da una parte della giurisprudenza, si vedano la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia citata in *Udienza 29 gennaio 1879*, Pres. Poggi, Est. Mori-Ubaldini, P. M. Gloria – Ric. P. G. di Venezia c. N. C. e L. A., in «Il Foro Italiano», IV, pt. II (1879), pp. 125-126 e la pronuncia della Cassazione di Torino del 1885 (cfr. *Udienza 9 aprile 1885*; Pres. Enrico, Est. Pomodoro – Ric. Cozzzi, in «Il Foro Italiano», X, pt. II (1885), pp. 282-286). Va anche detto che, prima del codice penale del 1889, era già stata presentata dal Guardasigilli Miglietti nel 1862 una proposta di codice penale per l'Italia unita che non prevedeva alcuna norma dedicata all'omosessualità (cfr. *ivi*, p. 286). In secondo luogo si avverte la necessità di scindere morale e politica. Si veda, ad esempio, la relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto di codice del 1887 (cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano secondo il Codice del 1930*, Torino 1936, VII, p. 254). In terzo luogo si deve tenere presente l'adesione alla politica repressiva di matrice illuministica e già teorizzata (in Italia) da Giovanni Carmignani, secondo la quale risulterebbe più utile che l'omosessualità, per la sua bruttura morale, sia espunta dalla codificazione e lasciata alla repressione di polizia, piuttosto che – per così dire – le sia data pubblicità attraverso un processo penale ordinario. In questi termini si esprime, ad esempio, la relazione ministeriale al progetto (cfr. *ibid.*). Si veda anche G. Carmignani, *Elementi di diritto criminale. Traduzione italiana sulla quinta edizione di Pisa del prof. Caruana Dingli. Prima edizione milanese riveduta e annotata da Filippo Ambrosoli*, Milano 1863, pp. 439-440.

che avevano aspramente criticato la scelta fatta dallo Zanardelli, come ad esempio Giuseppe Ziino che nel 1895, nel proprio contributo ne *Il digesto italiano*, in tema di repressione dell'omosessualità così si esprimeva:

Francamente il vizio esiste, e sopra scala non ristretta: bisognava quindi mantenere, come hanno fatto altri Codici, la punibilità della venere nefanda, ancorché l'atto non costituisca una violenza carnale di vero nome od oltraggio al pubblico pudore; il nostro Codice ha realizzato il sogno degli *urninghi*<sup>6</sup>, i quali, avendo un po' di furberia in modo da scansare gli occhi d'altronde non troppo vigili della Questura, possono a loro grado esercitare l'amore contro natura, sicuri di non essere passibili di castigo finché facciano le cose con garbo, e non destino scandalo! Davvero che è troppo! Fino a quando i pederasti [...] sfogano in privato la loro schifosa passione non hanno da temere i rigori della giustizia, disarmata spettatrice di tanta laidezza [...].<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Con il termine urningo (o urninga o uranista) si intende l'individuo omosessuale di sesso maschile: il termine, coniato da Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895), deriva da uranismo (sinonimo di omosessualità maschile), che a sua volta deriva da Afrodite urania, identificata nel *Convivio* platonico come la protettrice dell'amore omosessuale (cfr. A. Moll, *Uranismo e prostituzione mascolina*, cit., p. 18; cfr. P. Penta, *L'origine e la patogenesi della inversione sessuale, secondo Krafft-Ebing e gli altri autori*, in «Archivio delle psicopatie sessuali. Rivista quindicinale di psicologia, psicopatologia umana e comparata, di medicina legale e di psichiatria forense, ad uso dei medici e dei giuristi», I (1896), pp. 67-68). Questo è solo uno dei molteplici termini utilizzati nelle fonti ottocentesche e di inizio Novecento sia mediche che giuridiche per indicare gli uomini omosessuali: pederasta, effeminato, ermafrodita psichico o (appartenente al) terzo sesso, sodomita. Va però precisato che con il termine sodomia si intendeva, più genericamente, la pratica del sesso anale: ben si possono trovare, dunque, nelle fonti riferimenti alla sodomia anche in relazione a individui di sesso femminile (cfr. *ex plurimis* L. Martineau, *Le deformazioni vulvari ed anali prodotte dalla masturbazione, dal saffismo, dalla deflorazione e dalla sodomia*, Roma 1896). Per una disamina più ampia, seppur non esaustiva, dei termini utilizzati nelle fonti originali per parlare di omosessualità (maschile) si veda, ad esempio, G. Dall'Orto, *Tutta un'altra storia. L'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra*, Milano 2015, pp. 464 ss. Simile varietà di termini esiste anche per le donne omosessuali, anche se – come si avrà modo di vedere – nei vari autori non c'è omogeneità o univocità nell'uso di tali termini. In ogni caso i termini più diffusi, utilizzati per indicare, pur con diverse sfumature di significato, l'omosessualità femminile, sono tribadismo e saffismo (cfr. N. Milletti, *Analoghe sconcezze. Tribadi, saffiste, invertite e omosessuali: categorie e sistemi sesso/genere nella rivista di antropologia criminale fondata da Cesare Lombroso (1880-1949)*, in «DWF», XXIV (1994), pp. 50-53; cfr. C. Ross, *Dalla patologizzazione all'amore per gli "anormali": la rappresentazione del desiderio dissidente tra donne in testi (pseudo-) scientifici del tardo Ottocento e del primo Novecento*, in U. Grassi – V. Lagioia – G.P. Romagnani (curr.), *Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi... per una storia dell'omosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia*, Pisa 2017, p. 159).

<sup>7</sup> G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore e il buon costume (Medicina legale)*, in *Il digesto italiano*, XXII, t. II, Torino 1895, p. 1001 (corsivo originale).

E dello stesso tenore piccato è il commento dell'avvocato Giovan Battista Moraglia:

Così il nostro Codice zanardelliano, che può definirsi fatto a protezione dei malvagi ed a scapito degli onesti, permette che una maestra [...] corrompa fanciulle, minori o maggiori dei sedici anni, affidate alle sue cure, ammastrandole nelle oscene pratiche del tribadismo [...]<sup>8</sup>.

Posizioni critiche nei confronti della scelta operata nel 1889 emergono – come è facile immaginare – anche successivamente, dopo l'avvento del Regime. Si pensi al giurista Vincenzo Manzini (tra i protagonisti della nuova codificazione<sup>9</sup>), il quale in merito parla di «ipocrisia» del legislatore liberale<sup>10</sup>.

Dunque la scelta, almeno in una prima fase, operata dal Comitato<sup>11</sup> incaricato di redigere la nuova codificazione è quella di porsi in controtendenza

---

<sup>8</sup> G.B. Moraglia, *Nuove ricerche su criminali, prostitute e psicopatiche. Tribadismo, saffismo, pervertimenti sessuali*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente», XVI (1895), p. 508; l'articolo citato costituisce la seconda parte di un articolo più ampio, la cui prima parte è pubblicata nel medesimo numero alle pp. 305 ss. Quanto alla suddetta rivista, fondata da Cesare Lombroso nel 1880 con il titolo *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, essa ha cambiato nel corso degli anni (fino al 1949, anno di pubblicazione del suo ultimo numero) più di una decina di titoli. Come nella precedente citazione, anche nelle successive si avrà cura di indicare, volta per volta, il titolo aggiornato in base all'anno di pubblicazione del rispettivo numero. In ogni caso, per un utile riassunto in ordine cronologico dei vari titoli assunti dalla rivista si veda N. Milletti, *Analoghe sconcezze*, cit., pp. 101-102.

<sup>9</sup> Per una biografia del noto giurista si veda, *ex plurimis*, A. Berardi, *Manzini, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1263-1265.

<sup>10</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 254. Non dissimile è la posizione, emersa nel corso dei lavori per la nuova codificazione, del Sindacato degli avvocati e dei procuratori di Catania, che in proposito parla di «un falso pudore legislativo» (Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma 1928, III, t. IV, p. 43).

<sup>11</sup> I lavori preparatori del nuovo codice penale, guidati dall'allora Guardasigilli Alfredo Rocco, vengono svolti dalla Commissione ministeriale composta da trentaquattro esperti giuristi tra magistrati, avvocati e docenti universitari e presieduta dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni Appiani. La materiale scrittura della prima bozza di codice viene però affidata al Comitato, un gruppo più ristretto di cui fanno parte solo tredici dei membri della Commissione. Per una bibliografia relativa allo svolgimento dei lavori preparatori del codice penale del 1930 si veda *supra*, nota 3. Quanto a Giovanni Appiani (1865-1944), magistrato, senatore, nonché membro della Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia dal 1939 al 1943, si può consultare l'interessante scheda biografica dedicatagli nel sito del Patrimonio dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica consultabile al seguente link: <https://patrimonio.archivio.senato.it/repertorio-senatori->

rispetto alla legislazione vigente, inserendo nel progetto preliminare di un nuovo codice penale, ultimato nel 1927, una disposizione espressamente dedicata alla repressione dell'omosessualità. L'art. 528 del progetto, rubricato «Relazioni omosessuali», così recita:

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli dal 519 a 521, compie atti di libidine su persona dello stesso sesso ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il colpevole, essendo maggiore di anni ventuno, commetta il fatto su persona minore degli anni diciotto;
2. se il fatto sia commesso abitualmente, o a fine di lucro<sup>12</sup>.

Due sono gli elementi della disposizione su cui è utile soffermarsi. In primo luogo la norma, per come è genericamente formulata, è chiaro che intenda punire tanto individui di sesso maschile quanto di sesso femminile, colpendo dunque sia l'omosessualità maschile sia il lesbismo, come esplicitato anche dallo stesso Manzini:

La persona soggetto passivo del delitto in esame può essere dell'uno o dell'altro sesso, in relazione al sesso del soggetto attivo [...]<sup>13</sup>.

In secondo luogo, dal tenore letterale della disposizione emerge come la condotta costitutiva della fattispecie incriminatrice non sia, in generale, l'essere omosessuali, cioè avere una sessualità deviata, ma il concreto compimento di atti sessuali tra persone dello stesso sesso e ciò in ossequio al ben noto principio della materialità, tra i cui corollari vi è la non punibilità dell'individuo per il proprio modo d'essere<sup>14</sup>.

---

regno/senatore/IT-SEN-SEN0001-000069/appiani-giovanni (data di ultima consultazione: 25 febbraio 2026).

<sup>12</sup> Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Progetto preliminare di un nuovo codice penale*, Roma 1927, p. 206.

<sup>13</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 257. Tale impostazione viene confermata anche dal Presidente della Commissione ministeriale Appiani nella propria relazione: «Soggetti del reato possono essere un uomo o una donna [...]» (Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma 1929, IV, t. I, p. 408).

<sup>14</sup> Sul principio di materialità nella legislazione fascista e, più in generale, sulla solo apparente conservazione del principio di legalità molto si è scritto. In particolare in relazione a reati posti a tutela di valori massimamente astratti come la tutela della personalità dello Stato, la moralità pubblica e il buon costume, la sanità della stirpe appare evidente la contraddizione insita nel codice penale fascista, il quale, pur riconoscendo formalmente i principi di legalità, materialità e offensività, nella parte speciale prevede fattispecie in relazione alle quali o è

La disposizione dell'art. 528, così come formulata, viene sottoposta insieme all'intero progetto preliminare di codice al vaglio delle Corti superiori, delle Università e degli ordini forensi ricevendo, pur con qualche minima correzione, l'approvazione unanime: tutte le istituzioni che si pronunciano infatti accolgono con entusiasmo la scelta di rompere con la tradizione inaugurata dallo Zanardelli e di reintrodurre il reato di relazioni omosessuali<sup>15</sup>.

Ciononostante, una volta che il progetto, corredato delle osservazioni del mondo giuridico italiano, viene sottoposto al vaglio della Commissione ministeriale, questa decide di sopprimere l'art. 528 espungendolo dal testo. Durante la seduta della Commissione di sabato 7 luglio 1928, riportata nel verbale n. 52<sup>16</sup>, infatti, pur prendendo atto dei *feedback* positivi ricevuti<sup>17</sup>, i commissari votano all'unanimità per la soppressione dell'articolo dedicato alle relazioni omosessuali.

La motivazione ufficiale, esplicitata dallo stesso Rocco nella propria relazione<sup>18</sup>, risiederebbe nella bassissima diffusione dell'omosessualità in Italia, tale

---

difficile rinvenire il bene giuridico tutelato o che spostano la punibilità in un momento anteriore alla realizzazione in concreto di una condotta criminosa. A ciò va aggiunta la questione del c.d. doppio binario – su cui si tornerà a breve –, cioè la scelta di politica criminale operata dal Regime di conservare da un lato il principio di legalità e i suoi corollari, rimettendo dall'altro al diritto di polizia il compito di reprimere tutti i casi che, per effetto appunto del principio di legalità, il diritto penale non è in grado di intercettare. Sul rapporto tra Regime e principio di legalità la letteratura è vastissima, ma in questa sede si possono segnalare: L. Lacchè (cur.), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma 2015; M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del Fascismo*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., pp. 1001 ss.; M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in R. Romano – C. Vivanti – L. Violante (curr.), *Storia d'Italia. Annali*, 14. *Legge diritto giustizia*, Torino 1998, pp. 532 ss.

<sup>15</sup> Cfr. G. Vassalli, *Codice penale*, cit., p. 271; cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, III, t. IV, cit., pp. 40 ss. A titolo d'esempio basteranno citare due dei commenti pervenuti. Scrive la Commissione degli avvocati e procuratori di Alessandria: «È da approvarsi incondizionatamente il nuovo titolo, relativo alle “relazioni omosessuali”» (*ivi*, p. 42). E ancora più esplicito è il già citato Sindacato degli avvocati e dei procuratori di Catania: «Il Progetto, encomiabilmente abbandonando un falso pudore legislativo, codifica il delitto di atti di libidine contro natura, a somiglianza del Codice Sardo, che se ne occupava all'art. 425.» (*ivi*, p. 43).

<sup>16</sup> Cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., pp. 164 ss.

<sup>17</sup> Cfr. *ivi*, p. 170.

<sup>18</sup> Cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma 1929, V, t. II, pp. 314-315. La medesima posizione viene sostenuta, nel corso della discussione in Commissione, da Manzini (cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., p. 171).

da non rendere necessario l'intervento della legge penale. Una spiegazione di questo genere tuttavia non può convincere. La bassa incidenza statistica di un fenomeno criminoso infatti non ne giustifica la sua depenalizzazione, qualora se ne riconosca comunque – come è certamente il caso dell'omosessualità – il disvalore sociale.

La seconda e più plausibile ipotesi invece è di natura più politica che giuridica e tocca la delicata questione dell'opinione pubblica. L'omosessualità infatti costituisce per il Fascismo un doppio problema: da un lato la volontà del Regime di riabilitare sul piano internazionale il Paese si scontra con la fama, molto diffusa all'estero e risalente nel tempo, dell'Italia come una terra in cui vi sarebbe una grossa presenza di individui omosessuali<sup>19</sup>. In secondo luogo lo stereotipo dell'epoca dell'omosessuale, ritratto come effeminato, entra in conflitto con l'ideale di uomo forte e virile propugnato dalla propaganda fascista<sup>20</sup>.

Emerge dunque con chiarezza l'esigenza del Regime di censurare nella nuova codificazione qualsivoglia riferimento all'omosessualità, come afferma ad esempio proprio Morello quando, durante l'esame del progetto preliminare, dichiara:

questa speciale intitolazione potrebbe far credere all'estero che è così diffuso in Italia un tal vizio, da richiedere l'immediato intervento della nuova legge penale [...]<sup>21</sup>.

Ad ogni modo, al di là delle diverse ragioni alla base della scelta della Commissione<sup>22</sup>, ciò che è utile rilevare è che a causa di tale soppressione il legislatore del Codice Rocco, pur dopo una iniziale volontà di rottura con il regime previgente, finisce per porsi in perfetta continuità con esso, rinunciando alla repressione (penale) dell'omosessualità<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> Sul punto molto interessante è la ricostruzione presente in G. Dall'Orto, *Tutta un'altra storia*, cit., pp. 234 ss.

<sup>20</sup> Cfr. L. Benadusi, *Il nemico dell'uomo nuovo. L'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista*, Milano 2021, pp. 29 ss.

<sup>21</sup> Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., p. 169. E dello stesso tenore sono le parole del commissario Longhi: «Il Paese è abbastanza sano per rinunciare a una creazione che darebbe la sensazione che il vizio sia assai più grave e diffuso di quello che effettivamente sia.» (*ivi*, p. 171).

<sup>22</sup> L'analisi completa dei motivi che spingono la Commissione ad espungere l'art. 528 e lo studio dei relativi verbali dei lavori preparatori, una fonte quantomai preziosa seppur ancora non sufficientemente studiata, costituiscono l'oggetto della più ampia ricerca che chi scrive sta svolgendo nell'ambito del proprio percorso dottorale (cfr. *supra*, nota di apertura).

<sup>23</sup> Tuttavia, proprio come in età liberale, la repressione dell'omosessualità verrà comunque portata avanti, demandandola all'autorità di polizia tramite l'uso delle misure di polizia (il c.d. doppio binario) e, in particolare, l'uso della misura del confino. Sull'uso del confino di polizia

In conseguenza di ciò, l'intero dibattito su cui ora ci si concentrerà in tema di regime probatorio degli atti omosessuali rimarrà, quantomeno per l'Italia, meramente astratto, oggetto di una interessante letteratura medico-legale che tuttavia non troverà mai modo di concretizzarsi nelle aule di giustizia del nostro Paese.

## 2. *L'intervento del commissario Vincenzo Morello e la questione relativa al regime probatorio dei rapporti omosessuali*

È nel corso della citata seduta della Commissione ministeriale di sabato 7 luglio 1928, in apertura della discussione relativa all'art. 528, che – come si è visto – si inserisce l'intervento ad opera del commissario Vincenzo Morello, il quale, alla luce del problema probatorio da lui posto, propone di

escludersi i casi femminili, per i quali la prova è materialmente impossibile<sup>24</sup>.

L'intervento di Morello è particolare e assume una peculiare rilevanza per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tutti gli interventi degli altri commissari, pur toccando temi molto eterogenei (il problema del rapporto tra atti di libidine e congiunzione carnale; il delicato confine tra la legge penale e l'area di competenza della morale e della religione; le ragioni di opportunità politica nel prevedere il reato di relazioni omosessuali<sup>25</sup>), riguardano, più o meno implicitamente, la sola omosessualità maschile. Morello, al contrario, è l'unico a parlare esplicitamente di omosessualità femminile, ponendo l'attenzione su un tema decisamente poco studiato. Sia in ambito giuridico sia in ambito medico-legale, infatti, la produzione scientifica, che pure a partire dalla metà dell'Ottocento è abbondantissima in tema di rapporti sessuali tra uomini, riserva al lesbismo ben poco spazio, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Dal punto di vista quantitativo i contributi che apertamente parlano di lesbismo rappresentano solo una piccola percentuale rispetto alla copiosa produzione relativa all'omosessualità maschile. Dal punto di vista qualitativo, poi –

---

nei confronti degli omosessuali, tema – tra l'altro – della più ampia ricerca a cui si è fatto cenno in apertura (cfr. *supra*, nota di apertura) sono stati dedicati numerosi contributi (pur non di stampo storico-giuridico): tra gli altri si può citare, a mero titolo d'esempio, G. Goretti – T. Giartosio, *La città e l'isola. Omosessuali al confino nell'Italia fascista*, Roma 2006. Sul rapporto tra lo strumento del confino in età fascista e il del tutto simile strumento del domicilio coatto di età liberale di cui si è già parlato si veda L. Benadusi, *Il domicilio coatto*, cit.

<sup>24</sup> Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., p. 169.

<sup>25</sup> Cfr. *ivi*, pp. 169 ss.

come si avrà modo di constatare –, i testi in particolare medico-legali sul tema dell'omosessualità, se da un lato si dilungano ampiamente nell'approfondire le relazioni tra uomini citando decine e decine di casi clinici, dall'altro non dedicano al lesbismo che poche e del tutto generiche considerazioni, non di rado supportate da pochi o addirittura nessun caso clinico.

Il percorso che porta gli studiosi dell'epoca a porre il lesbismo in secondo piano rispetto all'omosessualità maschile è alquanto semplice da ricostruire. Innanzitutto, leggendo le loro opere risulta evidente che i casi clinici di donne omosessuali a disposizione dei medici, e dettagliatamente riportati nelle loro opere, sono oggettivamente in numero molto limitato se confrontati con i casi relativi agli uomini<sup>26</sup>. Scrive, tra i tanti, ad esempio Alfredo Niceforo:

Disgraziatamente i materiali che abbiamo potuto raccogliere su tale lato della questione sono scarsissimi [...]<sup>27</sup>.

Al di là delle analisi compiute da alcuni studiosi contemporanei, i quali ritengono che la penuria di casi empirici sia causata da una volontà deliberata di censurare ogni ricerca sul tema<sup>28</sup>, vanno qui esaminate le conclusioni che i

<sup>26</sup> Si veda ad esempio il manuale di medicina legale di Auguste Ambroise Tardieu, divenuto il punto di riferimento essenziale per il dibattito riguardo al regime probatorio degli atti omosessuali, che presenta ben ottantuno casi clinici di uomini omosessuali da lui direttamente esaminati (cfr. A.A. Tardieu, *Delitti di libidine. Oltraggi pubblici al pudore, stupri ed attentati al pudore, pederastia e sodomia. Studio medico-legale con 136 osservazioni*, Roma 1898, pp. 321 ss.). Quanto alle donne lesbiche, al contrario, i casi che si possono rinvenire sono poche decine, spesso esaminati singolarmente in contributi sparsi e in alcuni casi neppure frutto del diretto esame dell'autore ma ripresi da opere di altri. Fanno eccezione, riportando un maggior numero di casi, pochissimi autori tra i quali spicca in particolare il già citato Martineau. L'unica voce nettamente discordante è quella dell'avvocato – non quindi un medico – Giovan Battista Moraglia, il quale sostiene che il lesbismo sia molto diffuso e che i casi clinici che si possono citare siano numerosi, salvo poi però concentrarsi solo su cinque di questi (cfr. G.B. Moraglia, *Nuove ricerche su criminali, prostitute e psicopatiche*, cit., pp. 504 ss).

<sup>27</sup> A. Niceforo, *Le psicopatie sessuali acquisite e i reati sessuali*, Roma 1897, p. 84.

<sup>28</sup> Si veda ad esempio N. Milletti, *Analoghe sconcezze*, cit. In quest'opera l'autrice appare molto scettica nei confronti dell'onestà intellettuale dei medici legali dell'epoca: «La presunta rarità del fenomeno, se da una parte è la giustificazione perché si possa parlare di 'deviazione dalla norma', viene assunta preconcezzualmente per non documentarsi in modo rigoroso.» (*ivi*, p. 58). In particolare l'autrice evidenzia le contraddizioni insite negli autori (uno tra tutti Cesare Lombroso): «Così anche se i casi vengono presentati come insoliti e quindi si sottolinei la scarsa conoscenza riguardo al fenomeno, la condanna morale ed il giudizio negativo nei confronti delle donne sono sempre presenti; al contrario si afferma che il vizio è diffusissimo quando si vogliono invece giustificare misure repressive od evidenziare la pericolosità sociale delle appartenenti al "terzo sesso".» (*ivi*, p. 59). Le osservazioni della Milletti non sono infondate, ma è opinione di chi scrive che sia necessario procedere a un loro

medici dell'epoca traggono da tale penuria e che si potrebbero schematicamente far confluire in due distinte scuole di pensiero. Ci sono autori che, più cautamente, attribuiscono questa scarsità di casi clinici alla difficoltà nell'estrapolare informazioni dalle pazienti donne e alla riservatezza di queste:

Dei casi d'inversione congenita ed abituale dell'istinto sessuale riscontrati nella donna e pubblicati ne conosco tre [...]. Questo numero, comprendendovi il mio, è certamente inferiore a tutti quelli che si sono riscontrati nell'uomo. Se non fosse possibile qualche dubbio risulterebbe evidente la minoranza delle donne a soffrire di questo perverso; lo Charcot crede che ciò dipenda dalla facilità più grande con la quale queste riescono a nascondere il disturbo istintuale. A questa opinione aggiungerò che, oltre alla facilità di nascondere, il che potrebbe essere anche fatto dagli uomini, la ragione debba pure cercarsi nella retrosia dalle donne sentita nel confessare tutto ciò che ha relazione con la sfera sessuale. E questa retrosia si accentua certamente dappiù in quelle povere disgraziate, le quali, riconoscendosi donne ed educate alla maniera muliebre, sono costrette ad aborreire quella organizzazione sessuale, la quale non risponde all'ordine delle loro idee e dei loro istinti<sup>29</sup>.

C'è chi, invece, seguendo un rigido metodo induttivo, conclude che i pochi dati empirici a disposizione della scienza medica dimostrano statisticamente come il lesbismo sia una devianza sessuale molto meno diffusa rispetto al suo corrispondente tra uomini. In questi termini, ad esempio, Cesare Lombroso, il quale ritiene che il lesbismo sia rinvenibile solo nelle carceri e nei manicomi femminili:

Questa orribile pratica, che è una pederastia del sesso gentile, e che nelle sane è assai meno estesa che non sia la pederastia nei maschi, essendo infatti circoscritta alle carceri ed ai sifilicomi femminili e ginecei asiatici, non avendo lasciato traccia

---

ridimensionamento. Nonostante le evidenti carenze metodologiche in cui spesso cadono i medici legali dell'epoca, come la tendenza, evidenziata anche dall'autrice, a trarre conclusioni di portata generale da uno sparuto numero di osservazioni cliniche (cfr. *ivi*, p. 58) o la ben nota convinzione organicistica per la quale vi debba essere una stretta correlazione tra disturbi mentali e deformazioni fisiche (cfr. *ivi*, pp. 55, 60), va comunque riconosciuto che nessuna volontà di censura muove questi studiosi. Lungi dal voler censurare, al contrario, si può ben notare come gli autori siano sempre alla intensa ricerca di nuovi pazienti da studiare e le cui esperienze, dopo un esame psicologico, comportamentale, della storia familiare e corporale che – come detto da alcuni autori – rasenta il *voyeurismo* (cfr. C. Ross, *Dalla patologica all'amore per gli "anormali"*, cit., p. 159), vengono pedissequamente riportate in articoli scientifici o manuali medici con dovizia di particolari, anche i più intimi (non mancano, addirittura, tavole illustrate che mostrano le deformazioni degli organi genitali delle singole pazienti; cfr. L. Martineau, *Le deformazioni vulvari*, cit., pp. 191-197).

<sup>29</sup> G. Cantarano, *Contribuzione alla casuistica della inversione dell'istinto sessuale*, in «La psichiatria, la neuropatologia e le scienze affini: gazzetta trimestrale», I (1883), p. 211.

di sé in nessuna lingua d'Europa, parmi sia assai diffusa ed assai difficilmente sradicabile nei manicomi femminili.

Sopra 200 alienate che io curava a Pavia, ne contai 10 colpite da questo vizio<sup>30</sup>.

La conseguenza ultima di una tale bassa diffusione è che il lesbismo sia un tema scarsamente affrontato nei processi e, dunque, necessariamente di scarso interesse per la medicina legale:

Presso di noi, a quanto pare, rarissima è quest'aberrazione; a me non toccò mai di esaminarne caso alcuno; né ch'io sappia, presso ai tribunali di Berlino, non se ne è mai fatta parola [...]. Per questa sua infrequenza questa specie di lascivia contro natura ha poca importanza rispetto alla medicina forense [...]<sup>31</sup>.

Al di là delle possibili motivazioni e delle rispettive teorie, ciò che interessa è evidenziare come, di fatto, i pochi casi clinici a disposizione dei medici siano la causa o – volendo seguire i più scettici come la Milletti – la concausa di una produzione scientifica sul tema molto superficiale e – come si vedrà nel prosieguo – incapace, anche all'epoca, di offrire alcuna certezza scientifica sulle questioni relative al lesbismo.

Tornando all'intervento del commissario Morello, poi, esso è interessante anche per un secondo motivo, più strettamente tecnico-giuridico. Morello infatti, nel parlare di lesbismo, pone l'accento su un problema molto specifico e squisitamente processualpenalistico quale è quello della prova.

<sup>30</sup> C. Lombroso, *Del tribadismo nei manicomi*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente», VI (1885), p. 219.

<sup>31</sup> J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale di G. L. Casper consigliere intimo, professore ordinario di medicina legale, direttore dell'istituto medico-legale nell'Università di Berlino, ecc. Prima traduzione dal tedesco autorizzata dall'autore del dott. Emilio Leone con Proemio, Note e gli articoli de' Codici Italiani che hanno rapporto colla Medicina Legale del cav. Carlo Demaria. Opera utile a tutti i medici specialmente condotti ai magistrati ed agli avvocati*, Torino 1860, II, pp. 124-125. Anche Josef Maschka rileva come i casi di lesbismo siano molto rari nelle cause giudiziarie, pur senza spingersi a trarre conclusioni certe (cfr. J. Maschka, *Trattato di medicina legale elaborato dai professori Dr. Belohradsky a Praga, Prof. Dr. L. Blumenstock a Cracovia, Prof. Dr. Dragendorff a Dorpat, Prof. Dr. H. Emminghaus a Dorpat, Dr. H. Eulenberg a Berlino, Prof. Dr. F.A. Falck a Kiel, Dr. Falck a Berlino, Dr. Gauster a Vienna, Prof. Dr. J. Hasner von Artha a Praga, Prof. Dr. Th. Husemann a Gottinga, Dr. V. Janovsky a Praga, Dr. Kirn a Friburgo, Prof. Dr. von Krafft-Ebing a Graz, Prof. Dr. G. Maschka a Praga, Prof. Dr. O. Oesterlen a Tubinga, Prof. Dr. J. von Saexinger a Tubinga, Prof. Dr. A. Schauenstein a Graz, Prof. Dr. K. Schlager a Vienna, Dr. Schuchardt a Gotha, Prof. Dr. M. Seidel a Jena, Prof. Dr. Skerzeczka a Berlino, Prof. Dr. C. Toldt a Praga, Dr. Trautmann a Berlino, Prof. Dr. K. Weil a Praga. Redatto dal Dott. G. Maschka, R. I. Consigliere, Prof. ordinario di Medicina legale all'Università di Praga. Prima versione italiana con addizioni originali, note e confronti con le leggi italiane*, Napoli 1891, III, p. 205).

Come si è visto, infatti, il problema sollevato dal commissario riguarda la concreta possibilità, o meglio impossibilità, di provare, in un eventuale e ipotetico processo instaurato ai sensi dell'art. 528 del progetto, il compimento di atti sessuali tra due donne. E lo stesso problema era già stato sollevato anche dal Presidente Giovanni Appiani nella sua relazione introduttiva quando scriveva:

Soggetti del reato possono essere un uomo o una donna, per quanto in questa seconda ipotesi, che è considerata più abietta (lesbismo, tribadismo, ecc.), la prova della relazione omosessuale sia quasi impossibile<sup>32</sup>.

Il problema che viene sollevato non è di poco conto e può declinarsi in due ulteriori profili, uno – per così dire – che si posiziona a monte, relativo all'oggetto della prova, e un altro, che si posiziona a valle, cioè le ripercussioni pratiche di concreta applicabilità della fattispecie a causa di questa impossibilità probatoria.

Per maggiore chiarezza espositiva, si partirà dal secondo profilo.

Sia Morello sia Appiani, nel formulare le proprie riserve, partono dal presupposto che, in base alle conoscenze mediche dell'epoca, sia impossibile fornire in giudizio la prova del compimento di atti sessuali tra donne; pertanto, qualora entrasse in vigore l'art. 528, lo stesso, pur riferendosi indistintamente sia all'omosessualità maschile che a quella femminile, troverebbe nel concreto applicazione solo nei confronti degli uomini. Ne risulterebbe non solo una palese disuguaglianza di trattamento ma, anzi, porterebbe a un vero e proprio paradosso. Come si è visto, infatti, è lo stesso Appiani ad affermare che l'omosessualità femminile costituisce una deviazione sessuale persino più abietta di quella maschile.

I motivi del maggiore disvalore attribuito al lesbismo possono essere vari. Come già parzialmente accennato in precedenza citando un passo di Lombroso, ad esempio, buona parte degli autori sono convinti che il lesbismo sia praticato soprattutto da donne la cui condizione sociale è massimamente deplorabile, come carcerate, prostitute e malate mentali.

In altri casi, partendo dalla convinzione che sia naturale per le donne avere poche o nessuna pulsione sessuale, si ricollega il lesbismo a una vera e propria forma di ninfomania, affermando che le donne si abbandonino a rapporti con esponenti del proprio sesso in quanto mosse da una libidine eccessiva, spesso insorta fin dalla giovanissima età<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. I, cit., p. 408.

<sup>33</sup> Cfr. C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino-Roma 1893, pp. 410-416; di questa monografia si è consultata anche la quinta edizione del 1927, edita da diverso editore, per verificare se, a distanza di tempo, vi fossero stati

Non mancano poi autori che ritengono le donne lesbiche naturalmente più portate a delinquere. Il ragionamento, ancora una volta, è, pur nella sua singolarità, abbastanza lineare: secondo la medicina dell'epoca le donne che sono sessualmente attratte da altre donne (così come anche gli uomini attratti da altri uomini) presentano una forma di inversione sessuale, hanno cioè il corpo di donne ma la psiche e le pulsioni che per natura avrebbe un uomo<sup>34</sup>. Leggermente diversa nelle premesse, ma non nel risultato, è la posizione di Lombroso, il quale, pur parlando non propriamente di inversione quanto più di confusione tra i due sessi, scrive:

L'influenza della degenerazione tende sempre più a ravvicinare e a confondere i due sessi, per cui si ha nei criminali l'infantilità femminile nel maschio che lo mena alla pederastia, a cui corrisponde la mascolinità delle donne, per una tendenza al ritorno atavistico verso il periodo dell'ermafroditismo. La prova ne è che in molte questa tendenza ha preceduto fino la pubertà; che molte si compiacevano a vestirsi da maschio [...], godevano a vedere organi femminili, sfuggivano i lavori femminili<sup>35</sup>.

E più avanti aggiunge:

Sono evidentemente casi di ermafroditismo femminile in cui, con organi essenzialmente femminili, si hanno le tendenze congenite del maschio<sup>36</sup>.

---

aggiornamenti, tuttavia essa non presenta nessuna modifica o integrazione significativa (cfr. C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, V ed., Torino 1893).

Cfr. anche C. Lombroso, *Del tribadismo nei manicomi*, cit., pp. 218 ss.; cfr. G.B. Moraglia, *Nuove ricerche su criminali, prostitute e psicopatiche*, cit., p. 508; cfr. A. Niceforo, *Le psicopatie sessuali acquisite*, cit., pp. 84 ss; cfr. P. Penta - A. D'Urso, *Sopra un caso d'inversione sessuale in donna epilettica. Estratto dal fascicolo n. 3 del 1 Febbraio 1896 dall'Archivio delle psicopatie sessuali*, Roma 1896, pp. 1 ss.; cfr. G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore*, cit., p. 962; cfr. L. Martineau, *Le deformazioni vulvari*, cit., pp. 20-22.

<sup>34</sup> Il punto di riferimento non può che essere l'opera *Psychopathia sexualis* di Richard von Krafft-Ebing, il quale svolge una compiuta classificazione della c.d. inversione sessuale. L'opera di Krafft-Ebing, come anche quelle degli altri autori che aderiscono a tale impostazione, si focalizza quasi esclusivamente sull'omosessualità maschile, ma il medesimo ragionamento deve valere, anche se non sempre esplicitato, anche per le donne lesbiche.

<sup>35</sup> C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente*, cit., p. 416. L'autore definisce le donne che presentano questa anomala attrazione sessuale verso altre donne come «donne-uomini» (*ivi*, p. 422).

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 428.

Da tale inversione o confusione tra i sessi consegue che queste donne hanno anche tutte le altre caratteristiche comportamentali proprie degli uomini, come l'intraprendenza e il desiderio di voler essere indipendenti, l'interesse per la politica e per lo studio, ma anche la passione per l'attività fisica e un temperamento forte<sup>37</sup>. Scrive sempre Lombroso, citando il collega Schüle:

Ora, nella donna che ama la donna, i rapporti *mutatis mutandis*, sono gli stessi: l'ur-ningo femmina sessualmente si sente come un uomo: si compiace nel dimostrare coraggio ed energia virile, perché queste doti alle donne piacciono. Ama quindi di portare i capelli e gli abiti secondo le foggie maschili, e la sua massima felicità è quella di comparire in certe occasioni vestita da uomo. Ha inclinazioni solo per giuochi, occupazioni e piaceri maschili, vagheggia con la mente ideali di personalità femminili [...]. Essa ha spesso [...] figura, oltre che vestiario di maschio<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Emblematici sono, tra i tanti, i due casi esaminati da Angelo Zuccarelli. Il primo è quello di una giovane, poco più che ventenne, che l'autore ha modo di incontrare mentre è ospite del sindaco di Santa Saverina (in provincia di Catanzaro). La giovane, vestita da uomo, viene assunta come domestico (si noti, con la compiacenza dei propri datori di lavoro) e presenta tutta una serie di caratteristiche tipicamente maschili: «[...] dimostrò coraggio e intrepidezza nel cavalcare, spesso anche a dorso ignudo [...]. Dormiva sulla paglia, lavorava di molto buon mattino e di notte, con ardore resistenza e sollecitudine virile. Poscia, rifuggendo sempre da qualunque occupazione ed abitudine femminea, con i capelli mozzi, abiti grossolani e discinti, scarpe grosse e ferrate [...]» (A. Zuccarelli, *Inversione dell'istinto sessuale in una donna*, in «L'anomalo. Gazzettino antropologico, psichiatrico, medico-legale con pagina di letteratura dei folli ed appendice varia del medico generico», I (1889), p. 20). Nel secondo caso l'esaminata è una donna di trentacinque anni, salernitana, colta e borghese: «Va sola, non vuole compagnia di uomini: accompagnata a donne, com'è il suo desiderio, offre loro il braccio, e portando l'altra mano alla cintola, assume tutto il portamento d'un cavaliere. In carrozza [...] Siede già nel mezzo del doppio sedile anziché ad un angolo, e ponendo l'una gamba sull'altra o tenendo le gambe abbastanza allontanate fra loro, procede in aria virile [...]. Sicuro è questo che, fin dalla pubertà, rimasta, perdendo il padre, padrona di se e godendo della maggiore libertà, e trovandosi a contatto in tante condizioni con uomini di diverse gradazioni sociali, mai la N.N. dimostrò propensione per l'altro sesso, nemmeno per velleità d'un momento.» (A. Zuccarelli, *Inversione congenita dell'istinto sessuale in una donna (Tribade adultera)*, in «L'anomalo. Gazzettino antropologico, psichiatrico, medico-legale con pagina di letteratura dei folli ed appendice varia del medico generico», I (1889), pp. 46-47; i due contributi sono contenuti – come si vede – nel medesimo numero della rivista e costituiscono, di fatto, due parti di un articolo unitario). Sul legame tra lesbismo e attività sportiva si veda Moraglia che attribuisce alle donne lesbiche la «predilezione per gli esercizi del corpo, come l'equitazione, la scherma, il pattinaggio» (G.B. Moraglia, *Nuove ricerche su criminali, prostitute e psicopatiche*, cit., p. 503).

<sup>38</sup> C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente*, cit., p. 417. L'autore addirittura arriva a dire che anche la calligrafia può essere sintomatica di tale inversione/confusione dei sessi (cfr. *ivi*, p. 427). Quanto al rapporto tra lineamenti e corporatura maschile e lesbismo, a cui si fa riferimento nell'ultima frase che si riporta, con tanto di allegata foto originale dell'epoca di una donna lesbica dall'aspetto e con abiti maschili, l'autore preferisce non sbilanciarsi: pur

Conseguenza di un tale temperamento maschile è, sempre secondo questi autori, anche una maggiore gelosia, una maggiore morbosità nelle relazioni<sup>39</sup>, caratterizzata da un'alta dose di aggressività, che sovente rasenta il delirio, come testimonierebbero i toni feroci utilizzati da alcune periziate nelle lettere indirizzate alle proprie amanti e puntualmente riportate dalla letteratura medica:

È evidente che ho sperato molte cose che spesso devono averti fatto ridere. Niun dubbio, anche, che io le abbia sinceramente credute e che tu devi averne ben riso. Ma, birichina, io ti amo, questa parola riassume tutta la mia lettera, tutte le mie idee. *Io ti ucciderò*, senza dubbio; *io ti martirizzerò*, è probabile; *io ti sventrerò* forse in un momento di collera. Ma io ti amo, tutto è detto<sup>40</sup>.

Tale aggressività, insolita per il sesso femminile e che Lombroso definisce molto emblematicamente «violenza ultramaschile»<sup>41</sup>, può sfociare anche in gesti violenti, come risse nelle carceri<sup>42</sup>. Non potrebbero essere più chiare le parole spese da Louis Martineau:

Nel corso di questo libro fornirò gli esempi della violenza, del furore, della rabbia che si può osservare in queste donne; mostrerò specialmente le lesioni gravi della clitoride prodotte dalla pratica del saffismo. A. Tardieu ci ha mostrato, nei pederasti, le violenze, i delitti che essi commettono; i medesimi fatti avvengono fra le saffiste<sup>43</sup>.

---

paaventando che vi possa essere un rapporto di causa-effetto tra l'inversione sessuale e una fisicità mascolina, l'autore, a fronte di evidenze cliniche chiaramente contraddittorie, preferisce non trarne conclusioni generalmente valide (cfr. *ivi*, pp. 423, 426-427). Si noti da ultimo, per quanto non sia oggetto di questo studio, come gli autori dell'epoca in generale dimostrino di non fare alcun tipo di distinzione tra omosessualità, transessualità e, persino in alcuni casi, ermafroditismo.

<sup>39</sup> Vi sono autori, citati da Lombroso, che parlano di «affetto [che] sa piuttosto della frenesia che dell'amore» e riferiscono di donne lesbiche che, pur di non essere divise dalla propria amata, si provocano intenzionalmente delle ferite per essere ricoverate con questa (cfr. C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente*, cit., p. 421).

<sup>40</sup> Il brano è estrapolato dal testo di una lettera riportata per intero *ivi*, pp. 419-420 (corsivo originale).

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 419.

<sup>42</sup> Cfr. *ivi*, p. 421.

<sup>43</sup> L. Martineau, *Le deformazioni vulvari*, cit., pp. 11-12, 16. Va comunque annotato, per correttezza, che Martineau in questo brano si riferisce, come fatto anche da altri autori, tanto all'omosessualità femminile quanto a quella maschile, ritenendo la violenza un tratto caratterizzante l'individuo omosessuale *tout court*.

Il caso estremo è rappresentato da una donna omosessuale, studiata da Lombroso, arrivata ad uccidere il marito. Il commento di Lombroso non potrebbe essere più chiaro:

Ed il fatto dell'amore tribadico, che completa e suggella il carattere virile della donna, rivelato già nella maniera energica con cui compie il delitto, spiega di per sé solo completamente il reato<sup>44</sup>.

Da ultimo non si può non citare il nettissimo giudizio riportato da Mario Carrara:

L'omosessualismo femminile è più dannoso del maschile perché rappresenta una pura perdita per la specie<sup>45</sup>.

Tuttavia, se – come si è visto – il lesbismo è persino più grave dell'omosessualità maschile, prevedere nel nuovo codice penale una fattispecie di reato che, per i problemi probatori che porta con sé, colpirebbe i soli uomini lasciando intoccate le donne, comporterebbe l'irragionevole conseguenza di rendere punibili le pratiche sessuali deviate meno gravi (tra uomini) e non punibili quelle più gravi (tra donne). Per questa ragione, dunque, è facile intuire come una soluzione ragionevole a un'aporia di tale portata non può essere quella proposta da Morello di escludere i casi femminili limitando la repressione dell'omosessualità ai soli uomini. L'unico possibile correttivo sarebbe, come poi di fatto avviene, la soppressione dell'art. 528 *tout court*, nonostante – è doveroso precisarlo – tale soppressione sia stata giustificata dalla Commissione sulla base di motivi differenti, soprattutto di politica criminale, e non a causa del semplice cortocircuito processualistico in parola.

Come anticipato, poi, l'intervento di Morello tocca anche un secondo aspetto, relativo all'oggetto della prova.

Il commissario nel suo intervento, infatti, quando parla del problema della prova esplicita immediatamente che essa deve riguardare l'atto sessuale in sé e non, più in generale, la sessualità:

Come si fa a ricercare ed ottenere *prova dell'atto di libidine* della donna sulla donna?<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> C. Lombroso, *La psicologia di una uxoricida tribade*, in «Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale», XXIV (1903), p. 8.

<sup>45</sup> M. Carrara, *Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik (Direttore Gross)*, in «Archivio di antropologia criminale, psichiatria e medicina legale fondato da Cesare Lombroso», XXXV (1914), p. 504.

<sup>46</sup> Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., p. 169 (corsivo aggiunto).

La precisazione, che riecheggia il principio della materialità e non punibilità della mera sessualità di cui già si è parlato, di per sé non aggiunge nulla di nuovo. Tuttavia, ciò che è interessante è l'implicazione sul piano strettamente istruttorio. Se a essere punito non è la sessualità ma il compimento di atti sessuali illeciti, saranno quest'ultimi a dover essere provati in giudizio. Fattori quali ad esempio l'aspetto esteriore, il comportamento o l'atteggiarsi dell'individuo (l'effeminatezza per gli uomini o, al contrario, l'eccessiva virilità per le donne), pur ritenuti tradizionalmente sintomatici di una sessualità invertita, non dovranno essere presi in considerazione<sup>47</sup> o tutt'al più potranno solo concorrere a integrare l'assetto probatorio<sup>48</sup>:

Ma questa diagnosi subbiettiva non esiste pel giudice e pel medico. Non pochi esistono che sogliono abbigliarsi quasi a foggia di femmine. Ma si danno molti uomini, indubitamente pederasti, i quali (massimamente se già alquanto innanzi negli anni) hanno tutt'altre forme, e sono anzi trascurati nelle loro foggie di vestire e di acconciarsi<sup>49</sup>.

Le prove, al contrario, andranno ricercate precipuamente sull'oggetto della condotta sessuale illecita, cioè sul corpo degli imputati e in particolare nelle zone genitali e anali, tramite una perizia medico-legale che, in modo non dissimile a

---

<sup>47</sup> Va infatti notato come molti autori, pur citando questi tratti comportamentali, tendono spesso a ridimensionare profondamente il loro valore probatorio, escludendo che tra essi e l'omosessualità debba aversi necessariamente un rapporto di causalità. Al contrario, questi autori evidenziano come la casistica dimostri, da un lato, che atteggiamenti effeminati ben possano rinvenirsi in individui che non hanno mai avuto rapporti con persone del loro stesso sesso e, dall'altro, che siano noti casi di omosessuali che non presentano alcun tipo di carattere effeminato. Scrive ad esempio Giuseppe Ziino: «Tuttavolta il criterio del vestirsi e dell'acconciarsi a mo' di femmina e dell'incenso muliebre, dell'amare i profumi e gli ornamenti, del parlare con voce sottile, od alquanto rauca, del gesticolare e del guardare furbesco, e simili, gli è pur troppo ingannevole [...] quanto al portamento, consiglio i medici periti a non fidarsene altro che poco [...]. Insisto, ed ho i miei bravi motivi per farlo, sopra l'inganno in cui può essere tratto il medico nel dare importanza al portamento femminile, siccome segno di pederastia passiva. Vi sono parecchi i quali presentano i caratteri del *femminismo* (Lorain), eppure non sono dediti alla sodomia [...]» (G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore*, cit., p. 956, corsivo originale).

<sup>48</sup> Molto esplicito sul punto è ad esempio Roberto Magnanini, secondo il quale il perito dovrebbe formulare le proprie conclusioni valutando eventuali alterazioni fisiche – di cui si dirà immediatamente – unitamente a eventuali tendenze comportamentali rivelatrici di una sessualità invertita (cfr. R. Magnanini, *Commercio sessuale contro natura (Riassunto di perizia)*, in «Buletto della società lancisiana degli ospedali di Roma», XXII (1902), pp. 112-113).

<sup>49</sup> J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 122. Nel caso specifico l'autore si riferisce all'omosessualità maschile (passiva), ma identico ragionamento non può che valere anche per il lesbismo.

quanto accade nei processi per violenza sessuale, possa individuare i segni lasciati dal rapporto sessuale illecito oggetto del capo d'imputazione.<sup>50</sup>

Scriva sul punto Casper, dopo aver affrontato a più riprese il tema del rapporto tra diritto e medicina legale:

Ufficio di questa è soltanto conoscere le varie maniere di atti lascivi contro natura, sapere il nome che ad ognuno di questi atti la legge impone, investigare quali *segni* più o meno rimangono *sul corpo come prova del commesso reato*, per la scoperta dei quali il giudice ricorre ai lumi del medico-legista<sup>51</sup>.

A fondamento di questo approccio processualpenalistico, che attribuisce alla perizia sulle zone intime del corpo degli imputati un ruolo di preminenza nella rosa dei mezzi di prova, si deve porre però un assunto fondamentale: la perizia fatta dal medico incaricato dal tribunale deve restituire un accertamento che scientificamente abbia un valore se non certo, quantomeno prossimo alla certezza. Al di là dell'attività concreta svolta dal perito durante il processo di ricerca di eventuali alterazioni anatomiche nelle zone genitali, è necessario che, a livello dottrinale, il mondo scientifico riconosca un nesso causale forte tra queste alterazioni e il compimento di atti sessuali omosessuali. La domanda fondamentale che ci si deve porre perciò è la seguente: la scienza dell'epoca è – *rectius*, ritiene di essere – in grado di garantire tale certezza scientifica? I rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso lasciano realmente sui corpi segni tali da poter provare scientificamente e dunque giudizialmente il compimento di suddetti rapporti?

<sup>50</sup> Cfr. N. Milletti, *Analoghe sconcezze*, cit., pp. 60-61. Tutto quanto detto relativamente al principio di materialità e, conseguentemente, all'irrelevanza di tutti quegli elementi utili a provare la sola sessualità dell'individuo vale per il diritto penale. Ben diverso è il regime nell'ambito delle misure (amministrative) di polizia del domicilio coatto prima e del confino poi (cfr. *supra*). In particolare durante l'età fascista, le commissioni provinciali competenti in materia di assegnazione al confino, non solo, libere dai vincoli dei principi penali, non esitano a motivare le proprie ordinanze di assegnazione sulla base di elementi quali la cattiva fama del soggetto, il suo aspetto, le compagnie e i luoghi che frequenta (cfr. G. Goretti – T. Giartosio, *La città e l'isola*, cit.), ma dall'altro, dovendo perseguire ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza del 1931 un'azione di controllo sociale da interpretarsi in senso massimamente estensivo, sono incaricate di colpire anche gli aspetti più personali e intimi della persona, quali, ovviamente, la sessualità, le idee religiose, le idee politiche e persino (per le donne) avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio (cfr. C. Poesio, *Il confino fascista. L'arma silenziosa del regime*, Roma-Bari 2011, pp. 21-23).

<sup>51</sup> J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 120 (corsivo aggiunto). Per un approfondimento sul complesso rapporto tra scienza giuridica e medicina legale nel contesto italiano si rimanda a F. Rotondo, *Un dibattito per l'egemonia. La perizia medico legale nel processo penale italiano di fine Ottocento*, in «Rechtsgeschichte», XII (2008), pp. 139 ss.

La risposta – com'è ovvio – non è agevole e richiede innanzitutto di tracciare una *summa divisio* tra i casi di individui di sesso maschile e i casi di individui di sesso femminile.

Quanto all'omosessualità maschile, volendosi fare una semplice schematizzazione, l'intricato dibattito medico sugli eventuali segni di rapporti omosessuali può riassumersi in tre scuole di pensiero. In primo luogo vi è Auguste Ambroise Tardieu, il quale è convinto che il compimento di atti sessuali tra uomini possa essere provato tramite il rinvenimento di peculiari alterazioni fisiche all'ano e al pene. Parzialmente diversa è invece la posizione di Johann Ludwig Casper (e dei suoi epigoni), il quale ritiene che la correlazione segni fisici-rapporti sessuali tra uomini possa essere provata solo limitatamente al partner che assuma un ruolo passivo nel rapporto, cioè subisca la penetrazione. Possono, poi, essere fatti genericamente rientrare in una terza scuola di pensiero tutti coloro che, in varia misura, sembrano non aderire né alla posizione di Tardieu né a quella di Casper, ritenendo che eventuali alterazioni anatomiche non possano di per sé provare alcunché.

Quanto a Tardieu, nella propria opera *Delitti di libidine* egli traccia, basandosi sulle osservazioni raccolte su trecentodue pazienti<sup>52</sup>, un'elencazione completa e organica di quelli che egli chiama i segni della pederastia, cioè dei rapporti sessuali tra due uomini.

Secondo Tardieu occorre distinguere innanzitutto tra i segni rinvenibili sugli uomini omosessuali che ricoprono nel rapporto il ruolo sessualmente passivo e i segni rinvenibili su coloro che ricoprono il ruolo sessualmente attivo<sup>53</sup>. Quanto ai primi, i segni che egli individua sono uno sviluppo eccessivo delle natiche che di norma caratterizzerebbe il sesso femminile, la «deformazione infundiboliforme»<sup>54</sup> dell'ano, il rilassamento dello sfintere (che può portare anche all'incontinenza), la scomparsa delle pieghe anali, oltre che ragadi e ulcerazioni<sup>55</sup>. Quanto

---

<sup>52</sup> Cfr. A.A. Tardieu, *Delitti di libidine*, cit., p. 261.

<sup>53</sup> Cfr. *ivi*, pp. 270-272. Segni invece comuni sia agli omosessuali attivi che passivi sono l'aspetto esteriore (l'effeminatezza e l'eccessiva cura per l'aspetto esteriore) e una ampia varietà di disturbi fisici e mentali collaterali (come deperimento e psicosi). Tuttavia questi segni, per ammissione dello stesso autore, non sono sempre presenti; inoltre – ma sul punto si è parlato poco fa – questi segni vanno ricondotti alla sessualità in generale e non all'atto sessuale in sé (cfr. *ivi*, pp. 272-276). Va annotato, poi, che l'autore traccia anche un'altra sotto distinzione, quella tra i segni dei rapporti abituali e i segni delle violenze sessuali commesse da un uomo su un altro uomo (cfr. *ivi*, pp. 277-279): ai fini che qui interessano si analizzeranno chiaramente solo i primi, tralasciando le comunque sbrigative considerazioni che l'autore fa quanto ai secondi.

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 280.

<sup>55</sup> Cfr. *ivi*, pp. 279-289.

agli individui sessualmente attivi, invece, gli unici segni, perfettamente complementari alla deformazione infundiboliforme dell'ano del partner, sono l'assottigliamento o la contorsione del pene o l'allungamento del glande<sup>56</sup>.

Al di là di questa bipartizione, comunque, Tardieu è completamente persuaso che tutti i suddetti segni fisici della pederastia, qualora individuati dal perito, dimostrino con certezza scientifica il compimento di rapporti sessuali tra due uomini. Sul punto scrive:

il vizio della pederastia lascia nella conformazione degli organi tracce materiali assai più numerose ed eloquenti di quello che non si era creduto sinora e la di cui conoscenza permetterà al medico legale, nella maggior parte dei casi, di bene indovinare ed assicurare le ricerche che interessano così altamente la morale pubblica. [...] È dunque con piena fiducia, che io credo oggi poterne fare l'applicazione alla pratica delle perizie medico-legali, e accordare il valore di segni positivi ai caratteri fisici della pederastia [...]<sup>57</sup>.

Solo parzialmente in accordo con la posizione di Tardieu è invece quella di Casper. L'autore, infatti, ritiene che abbiano valore scientifico e, di conseguenza, probante esclusivamente i segni della pederastia passiva:

nell'individuo, che è parte attiva, naturalmente non si scopre alcun indizio [...]<sup>58</sup>.

E conclude dicendo:

Dalle cose fin qui dette dedurremo i seguenti principii, relativamente alla diagnosi in discorso: 1° tutti gl'indizi diagnostici della pederastia, locali e generali, riferiti dagli autori, non meritano alcuna considerazione, poiché non appoggiansi ad osservazioni, possono tutti mancare, e per lo più mancano di fatto; 2° l'aspetto imbutiforme delle natiche verso l'ano è un segno diagnostico meritevole di considerazione presso ai pederasti passivi; 3° la mancanza delle rugosità nella cute delle vicinanze dell'ano, in mezzo a tutti i segni tuttavia incerti, è finora l'indizio più certo di patita pederastia<sup>59</sup>.

Tra – per così dire – la scuola di Tardieu e la scuola di Casper, allo stato delle conoscenze, è impossibile affermare quale delle due abbia raccolto all'epoca

---

<sup>56</sup> Cfr. *ivi*, pp. 296-300.

<sup>57</sup> *Ivi*, pp. 269, 308.

<sup>58</sup> J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 122.

<sup>59</sup> *Ivi*, p. 124.

maggiori adesioni<sup>60</sup>. Ciononostante, è comunque possibile fare qui alcune considerazioni.

In primo luogo, va evidenziato come, nella letteratura medico-legale, si registri una netta prevalenza della scuola casperiana. Si possono citare, a mero titolo d'esempio, autori fondamentali come Josef Maschka e Giuseppe Ziino, i quali rispettivamente scrivono:

*Il pederaste attivo* (ossia quello che introduce il membro nell'ano di un altro) mostra di regola pochi o meglio nessun cambiamento che riveli questo atto, poiché i fenomeni citati in questo caso non hanno quasi alcun valore. [...] Tardieu dice di avere osservato in alcuni pederasti attivi una speciale forma dell'asta. [...] Tardieu crede che tali cangiamenti da un lato sono prodotti per l'azione costrittiva dello sfintere [...]. Però i cambiamenti citati da Tardieu non sono stati confermati da altri osservatori [...]; il che è facilmente intellegibile, se si riflette alla enorme dilatabilità del retto, il quale per ciò non sembra punto adatto a produrre nel pene cambiamenti per pressione o per costrizione. [...] Io quindi mi associo completamente all'opinione di Casper, il quale crede, che, in ordine alla pederastia attiva, il medico legale né meno una volta è in grado di dare un giudizio con probabilità<sup>61</sup>.

Sembrami quasi inutile soggiungere che, se talfiata riesce imbarazzante il diagnostico della pederastia passiva, impossibile cosa ell'è dire se il pene di un individuo indiziato per attività sodomitica ne offra i segni. A me non riesce proprio comprendere come e perché un uomo sperimentato della forza del Tardieu si sia fatta illusione, in modo da credere che gli stupratori anali abbiano il pene a succhiello, a mo' di tiratappo: nulla di vero e d'accertato in tutto codesto. E nel mio avviso concordano tutti i medici legisti, che non compilano le loro opere unicamente compulando le altrui<sup>62</sup>.

In secondo luogo, va anche notato come l'unico caso italiano finora noto di concreto e comprovato utilizzo della perizia medico-legale ai fini dell'accertamento del compimento di atti sessuali tra persone dello stesso sesso vede l'applicazione del metodo casperiano<sup>63</sup>. A partire dalla fine degli anni Trenta del Novecento, infatti, nella provincia di Catania ha luogo una capillare attività di repressione dell'omosessualità tramite l'uso della misura amministrativa del

<sup>60</sup> La ricerca finora svolta e riproposta in questa sede, infatti, pur nella sua ampiezza, non pretende di ritenersi esaustiva e, in ogni caso, la natura stessa di questo contributo e la sua brevità, messe a confronto con la vastità della letteratura medico-legale dell'epoca, renderebbero impossibile, nonché scorretto dal punto di vista metodologico, spingersi a trarre conclusioni generali.

<sup>61</sup> J. Maschka, *Trattato di medicina legale*, cit., pp. 199-200.

<sup>62</sup> G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore*, cit., p. 961.

<sup>63</sup> Il riferimento è all'interessantissima ricerca svolta da Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio, alla quale si rimanda (cfr. G. Goretti - T. Giartosio, *La città e l'isola*, cit.).

confino di polizia da parte del questore Alfredo Molina, che porterà alla assegnazione al confino di ben sessantotto individui tra il 1926 e il 1942<sup>64</sup>. Dalla documentazione ufficiale emerge come a Catania fosse prassi, nel corso delle indagini, sottoporre i sospettati a delle visite mediche finalizzate a individuare eventuali segni di rapporti omosessuali. Tali visite mediche, tuttavia, anche complice il pregiudizio degli inquirenti catanesi adusi a perseguire esclusivamente gli omosessuali sessualmente passivi rilasciando quelli sessualmente attivi<sup>65</sup>, riguardavano esclusivamente la zona anale e mai le zone genitali, in piena adesione alla scuola casperiana<sup>66</sup>.

Tornando al dibattito medico-legale sui segni fisici dei rapporti omosessuali, infine, va appena rilevata l'esistenza anche di una terza scuola di pensiero, quella di coloro che, discostandosi sia da Tardieu che da Casper, ritengono non sia possibile provare dal punto di vista anatomico il compimento di atti sessuali tra due uomini. A titolo d'esempio è sufficiente citare Albert Moll, allievo di Richard von Krafft-Ebing, uno dei primi e sicuramente il principale esponente degli studi ottocenteschi medici e psichiatrici sull'omosessualità, il quale nella propria opera dedicata all'omosessualità e alla prostituzione maschile si oppone recisamente a entrambe le teorie, ritenendole del tutto prive di fondamento scientifico<sup>67</sup>.

### 3. *Le posizioni della medicina legale relativamente alla prova degli atti sessuali tra donne*

Se – come si è visto – per quanto riguarda l'omosessualità maschile il mondo scientifico non è compatto nel ritenere possibile provare tramite una perizia il compimento di atti sessuali tra persone dello stesso sesso, tale incertezza aumenta esponenzialmente quando si guarda all'omosessualità femminile. I

---

<sup>64</sup> Cfr. *ivi*, p. 265.

<sup>65</sup> Era infatti opinione comune, nonché convinzione personale dello stesso questore Molina, il fatto che meritassero l'intervento repressivo dello Stato principalmente gli omosessuali sessualmente passivi, avendo, con il proprio aspetto effeminato e le proprie scelte sessuali, rinnegato il proprio sesso biologico, abbassandosi al ruolo normalmente riservato alla donna (cfr. *ivi*, pp. 16 ss.). Sulla *communis opinio* diffusa all'epoca relativa all'omosessualità come effeminatezza si veda, tra i tanti, G. Papini, *Maschilità*, Firenze 1921. Per una moderna disamina del concetto di virilità e anche sul suo rapporto con l'omosessualità si veda, *ex plurimis*, S. Bellassai – M. Malatesta (curr.), *Genere e mascolinità. Uno sguardo storico*, Roma 2000.

<sup>66</sup> Cfr. *ivi*, pp. 55-58. E nonostante tali visite mediche nella maggior parte dei casi risultassero strumentali e meramente finalizzate ad ammantare di scientificità decisioni prese sulla base di pettegolezzi, non sono mancati casi di arrestati successivamente rilasciati proprio grazie al mancato riscontro di anomalie anatomiche (si vedano, ad esempio, le esperienze degli arrestati Calogero e Marino; cfr. *ivi*, p. 56).

<sup>67</sup> A. Moll, *Uranismo e prostituzione mascolina*, cit., pp. 298-300.

contributi sul tema delle prove corporali del compimento di atti sessuali tra donne sono limitati e ciascun autore sembra propugnare una diversa teoria. In uno sforzo classificatorio, che comunque – va detto – non può assolutamente ritenersi esaustivo, si può tracciare la seguente distinzione. Da un lato si hanno Johann Ludwig Casper, Giuseppe Ziino e Josef Maschka, secondo i quali gli atti omosessuali tra donne non lasciano alcun tipo di traccia fisica e sono dunque impossibili da provare; dal lato opposto si posizionano invece Louis Martineau e Giovan Battista Moraglia, i quali sono convinti che gli atti omosessuali tra donne lascino segni distintivi sul corpo e che, dunque, sia possibile provarli con certezza scientifica. Incidentalmente andranno citati anche Cesare Lombroso e Auguste Ambroise Tardieu, le cui idee singolari meritano rispettivamente un, seppur breve, approfondimento.

È però opportuno, innanzitutto, comprendere cosa intenda la medicina legale dell'epoca per atti sessuali tra donne. Sul punto viene innanzitutto in soccorso l'elencazione redatta da Josef Maschka, ordinario di medicina legale all'Università di Praga, che nel terzo volume del suo *Trattato di medicina legale*, nella sezione dedicata alla «tribadia»<sup>68</sup> scrive:

Questa specie di lascivia può essere esercitata in molteplici modi, e cioè:

- a) Per *masturbazione*, la quale viene esercitata da una persona su di un'altra, o anche da due individui che si masturbano scambievolmente. [...]
- b) Per opera di una *clitoride voluminosa*, con la quale la femmina che ne è fornita eseguisce su di un'altra femmina l'atto sessuale, introducendo in vagina il clitoride, che così fa le veci dell'asta virile. [...]
- c) Con l'uso di un *membro virile artificiale*<sup>69</sup>.

Questa elementare elencazione va però integrata. Cesare Lombroso, ad esempio, nel raccontare le abitudini sessuali di una donna indicata come «V.», oltre alla masturbazione e all'uso di surrogati artificiali del pene, cita il *cunnilingus*<sup>70</sup>.

Johann Ludwig Casper invece, dopo aver escluso che possano assumere rilievo per la medicina legale l'uso di protesi artigianali o la congiunzione carnale

<sup>68</sup> J. Maschka, *Trattato di medicina legale*, cit., p. 205.

<sup>69</sup> *Ivi*, pp. 205-207 (corsivo originale).

<sup>70</sup> Cfr. C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente*, cit., pp. 425 ss. Si noti come anche Maschka citi nella propria opera il *cunnilingus*, parlandone tuttavia solo in riferimento alle pratiche sessuali eterosessuali e non nominandola in alcun modo nella parte dedicata specificatamente al lesbismo. Casper – di cui si dirà immediatamente – addirittura si rifiuta di toccare l'argomento, considerandolo troppo deplorabile (cfr. J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 126).

consumata per il tramite di un clitoride ipertrofico, conclude che il lesbismo si concretizzi esclusivamente in «toccamenti e fregamenti»<sup>71</sup>.

Degno di separate seppur brevi considerazioni è il caso del clitoride ipertrofico, una vera e propria chimera medico-legale e giuridica<sup>72</sup>. Gli autori che lo nominano infatti sono innumerevoli: alcuni, tra i medici legali, si sono appena visti, ma si potrebbe citare anche Giuseppe Ziino, il quale, riguardo all'ipotesi di violenza sessuale commessa da una donna su un'altra donna, parla delle possibili lesioni inferte dall'aggressitrice alla vittima in caso la stessa abbia un clitoride eccessivamente sviluppato<sup>73</sup>. Nella dottrina giuridica, poi, si può richiamare Vincenzo Manzini, che nel suo *Trattato di diritto penale*, nello spiegare i confini giuridici del concetto di rapporto penetrativo, scrive:

Fra donne, esso può aversi soltanto eccezionalmente, date certe condizioni teratologiche (ipertrofia della clitoride)<sup>74</sup>.

E ancora l'avvocato Giovan Battista Moraglia, in un importante contributo nella rivista di medicina legale fondata da Lombroso:

Allorquando quest'ultima è molto sviluppata, allora avviene che colei la quale ne è così largamente provvista non si accontenti del semplice sfregamento esterno, ma introduce la clitoride nella vagina della compagna, ottenendo così una specie di coito [...]<sup>75</sup>.

Tuttavia, nonostante i molti riferimenti a questa particolare condizione fisica, le prove della sua effettiva esistenza e della sua concreta utilizzabilità per la consumazione del coito sono *de facto* inesistenti. Maschka, ad esempio, cita alcuni casi, ma nessuno di essi deriva dalla sua personale esperienza come medico<sup>76</sup>. L'unico caso clinico rilevante che è stato possibile rinvenire è quello, citato da Tardieu, di una giovane periziata ventenne da lui personalmente esaminata:

---

<sup>71</sup> J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 125.

<sup>72</sup> La ricerca qui svolta si concentra sulla medicina legale del XIX secolo, ma è opportuno annotare come l'attenzione dei giuristi per la questione del clitoride ipertrofico abbia radici ben più antiche (cfr. D. Hoxha, *Masculus facta sum. Indagini storico-giuridiche sulla maschilizzazione fra tardo Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2024, p. 188).

<sup>73</sup> Cfr. G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore*, cit., pp. 962-963.

<sup>74</sup> V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 257.

<sup>75</sup> G.B. Moraglia, *Nuove ricerche*, cit., p. 501 (corsivo originale).

<sup>76</sup> Cfr. J. Maschka, *Trattato di medicina legale*, cit., p. 206.

abbiamo notata in essa, senza considerare questo segno né come costante né come certo, uno sviluppo davvero straordinario della clitoride<sup>77</sup>.

Come si può notare, tuttavia, l'autore non si sbilancia e manca completamente la prova che una siffatta alterazione fisica potesse essere impiegata per consumare un rapporto penetrativo: non vi sono infatti prove che la clitoride ipertrofica possa raggiungere l'erezione e dunque fungere da vero e proprio surrogato del pene<sup>78</sup>.

Tra tutte le pratiche erotiche passate in rassegna, dunque, in tema di lesbismo sembrano assumere rilievo all'unanimità per la medicina legale esclusivamente i toccamenti e il *cunnilingus*, atteso che – come è di tutta evidenza – sia l'impiego di protesi artificiali sia la presunta penetrazione tramite un clitoride ipertrofico, imitando la congiunzione carnale con un uomo, produrrebbero comunque alterazioni fisiche indistinguibili da quelle lasciate da quest'ultima. Non a caso Martineau, parlando in generale di tutte le pratiche sessuali femminili contro natura (quindi consumate anche, ma non necessariamente, tra due donne), così le riassume:

Le deformazioni vulvari dovute ad abitudini viziose, sono talvolta conseguenza dello sfregamento della clitoride colle dita, con un corpo estraneo o colla verga: cioè della *masturbazione della clitoride*; talvolta dello sfregamento della clitoride fatto colla lingua e seguito da succhiamento: cioè il *saffismo*<sup>79</sup>.

A sé stante è, da ultima, la classificazione fatta dall'avvocato Moraglia, di particolare interesse in quanto riferita specificatamente ai rapporti lesbici. Secondo l'autore i rapporti sessuali tra donne possono consistere nel tribadismo o nel saffismo: con il primo si intende:

una specie di onanismo vulvare fra donne, e consiste nello sfregamento della vulva d'una donna contro quella d'una compagna [...]<sup>80</sup>;

mentre con il secondo si intende:

<sup>77</sup> A.A. Tardieu, *Delitti di libidine*, cit., p. 88.

<sup>78</sup> Cfr. J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 125.

<sup>79</sup> L. Martineau, *Le deformazioni vulvari*, cit., p. 7 (corsivo originale). Si noti come per l'autore il *cunnilingus* altro non sia che una *species* del più ampio *genus* della masturbazione (cfr. *ivi*, p. 61-63, 77).

<sup>80</sup> G.B. Moraglia, *Nuove ricerche*, cit., p. 501.

quello sconcio atto, per cui due donne applicano contemporaneamente la bocca l'una sui genitali dell'altra, e col suggerere la clitoride, col passare ripetutamente la lingua su tutta la vulva [...]<sup>81</sup>.

Fatte dunque queste precisazioni, è opportuno partire, tra i vari autori e le rispettive teorie, da Giuseppe Ziino. Nel 1895 nel proprio contributo ne *Il digesto italiano*, Ziino, dopo essersi schierato dalla parte di coloro che ritengono dimostrabile scientificamente il compimento di atti sessuali tra uomini (pur solo per il partner passivo), passando a parlare del lesbismo, brevemente scrive:

L'amore lesbico (*tribadismo*) non può essere mai considerato come una congiunzione carnale violenta, come uno stupro, mancando ogni carattere fisico e giuridico proprio di quell'atto, mercè cui la donna vergine viene a perdere per mala opera di maschio il fiore di sua purità naturale (lesione del diritto che la fanciulla possiede all'integrità ed onoratezza personale) [...]. Tranne che in qualche caso eccezionale di lesioni corporee inferte dalla sollecitatrice libidinosa, a mezzo del suo clitoride sviluppato, alla vittima aggredita, l'intervento del medico nelle rarissime contestazioni giudiziarie relative alla tribadia, è affatto inutile o quasi, attesa l'indole dei rapporti ordinariamente onanistici che possono intercedere tra donna e donna<sup>82</sup>.

È interessante notare come, nelle pochissime parole spese in tema di omosessualità femminile, l'autore parli quasi esclusivamente della violenza sessuale, ritornando sul molto discusso caso del clitoride ipertrofico e citando, tra l'altro, solo generiche lesioni corporee rinvenibili sulle zone genitali della vittima qualora l'aggressitrice avesse usato una particolare violenza. In tema di rapporti tra donne consenzienti, invece, dedica solo un rapidissimo riferimento alla masturbazione reciproca, dalla quale, in ogni caso, pare non possa derivare alcun tipo di traccia fisica, atteso l'assoluto silenzio dell'autore che, anzi, bolla l'intervento del medico legale in casi simili come quasi o del tutto inutile.

Simile alla posizione di Ziino è quella di Josef Maschka. Anch'egli, pur ammettendo la possibilità che i rapporti omosessuali tra uomini lascino (anche in questo caso, solo sul partner sessualmente passivo) dei segni fisici, esclude che si possa provare il compimento di atti sessuali tra donne. L'autore infatti non affronta mai in modo organico la questione dei segni lasciati dal lesbismo, limitandosi a disseminare qua e là nella propria opera dei rapidi cenni riguardo alla loro inesistenza, fatta eccezione per le sole ipotesi di violenza. In tema di masturbazione tra donne<sup>83</sup>, ad esempio, si limita a rinviare a quanto detto nella parte generale riguardo alla masturbazione dove scrive:

---

<sup>81</sup> *Ivi*, p. 502.

<sup>82</sup> G. Ziino, *Stupro e attentati contro il pudore*, cit., pp. 962-963 (corsivo originale).

<sup>83</sup> Cfr. J. Maschka, *Trattato di medicina legale*, cit., p. 205.

Se nelle parti genitali di una donna (pubere o impubere) ebbero luogo semplici palpamenti nelle parti genitali, senz'altra violenza, di regola non si verificherà nelle parti genitali alcun cambiamento; e perciò anche dal punto di vista medico-legale non si potrà dare alcun giudizio al riguardo<sup>84</sup>.

E simile risposta negativa viene data anche in tema di *cunnilingus*:

Come è evidente, dopo simili manipolazioni, non si osserverà nulla di abnorme in ciascuno dei partecipanti, meno che non abbia avuto luogo un contagio sifilitico, di cui si possono trovare i caratteri nella lingua, nelle labbra e negli angoli della bocca<sup>85</sup>.

Chiude la triade di coloro che ritengono impossibile fornire la prova di atti sessuali tra donne mediante una perizia Johann Ludwig Casper. Questi, molto più esplicito e deciso rispetto ai due autori precedenti, dopo aver anch'egli sostenuto la possibilità di provare il compimento di atti sessuali tra uomini (ancora una volta solo per il partner passivo), in tema di lesbismo scrive:

aggiungasi che non lascia traccia dietro di sé. [...] In questi casi il medico-legista dovrà dichiararsi incompetente, poiché la sua scienza non gli somministra alcuna prova<sup>86</sup>.

Il senso è chiarissimo: secondo l'autore i rapporti sessuali tra due donne, che – come visto sopra – consistono esclusivamente in palpeggiamenti<sup>87</sup>, non lasciano sui corpi alcuna traccia che una eventuale perizia potrebbe prendere in considerazione<sup>88</sup>; ne consegue che il perito medico-legale deve, se nominato, dichiararsi *in toto* incompetente.

Sembrano ancora una volta fare eccezione, seppur solo in parte, esclusivamente i casi di violenza sessuale consistita nella masturbazione. Nei casi 81-86, infatti, l'autore esamina la vicenda giudiziaria di un certo F., maestro di scuola<sup>89</sup>, accusato di aver commesso violenza sessuale su alcuni fanciulli e fanciulle tra i cinque e i nove anni compiendo su di essi la masturbazione. A seguito dell'esame corporale sulle giovanissime presunte vittime Casper, pur rilevando

---

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 191.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 193.

<sup>86</sup> J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 125.

<sup>87</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>88</sup> Per lo stesso principio, l'autore esclude che anche la masturbazione maschile possa lasciare tracce fisiche (cfr. *ivi*, p. 122).

<sup>89</sup> Evidentemente non si tratta di rapporti omosessuali tra donne, tuttavia il caso è comunque rilevante in quanto tratta dei segni della masturbazione sul corpo femminile.

tumefazioni, lesioni e infiammazioni sugli organi genitali di tutti i bambini, non si spinge ad affermare che tali alterazioni siano certamente conseguenza di una violenza sessuale<sup>90</sup>.

Ben più decise sono, invece, le conclusioni a cui giunge in un diverso caso, il numero 51, riguardante la violenza sessuale compiuta da una madre nei confronti della propria figlia di dieci anni, dove l'autore è certo che le alterazioni fisiche rinvenute sugli organi genitali della piccola vittima siano il risultato di una violenza sessuale tramite masturbazione<sup>91</sup>.

Posizione diametralmente opposta a Casper è quella assunta da Auguste Ambroise Tardieu, il quale, in esplicita e diretta polemica con il collega, difende strenuamente il persistere della competenza del perito anche nei casi riguardanti il lesbismo. La critica di Tardieu prende le mosse da una lettura – che qui si ritiene limitata – del passo di Casper visto in precedenza relativo all'incompetenza del medico legale. Come si è avuto modo di vedere, infatti, Casper esclude l'utilità di ricorrere nel processo agli strumenti della medicina legale, ritenendo impossibile rinvenire sul corpo delle periziande segni sintomatici di atti sessuali con altre donne. Leggendo la polemica sollevata da Tardieu, invece, pare che lo stesso si focalizzi sul tema, pure incidentalmente affrontato da Casper, relativo alla bassissima incidenza di cause giudiziarie relative al lesbismo.

Casper [...] crede, a torto, e col sentimento di giustizia che anima i suoi compatriotti verso il nostro paese, che la convivenza delle donne, avida di voluttà, deve, a Parigi, dar frequente occasione di siffatte inchieste giudiziarie; ed aggiunge, che, del resto, l'assenza completa di tracce sul corpo di quelle che sono sottoposte a questo traviamiento sessuale, toglie a questa questione qualsiasi interesse nel campo della medicina legale e, andando anche più in là, il professore di Berlino sentenza che il medico legale dovrà, se il caso si presenta, dichiararsi incompetente, posto che la scienza non dà e non può dare fondamento alcuno al suo giudizio.

Ma si fa qui una completa confusione. Infatti, non trattasi di sapere se questa specie di depravazione sia più o meno diffusa ai dì nostri; e se Parigi, tra i vizii vergognosi che racchiude, contenga fra le sue mura, come l'antica Lesbo, un numero più o meno grande di tribadi. La giustizia, per lo più, non deve penetrare in questi misteri ed in queste vergogne. Ma accade che queste passioni contro natura assumano talvolta, come tutte le altre, un carattere di violenza e d'aggressione veramente proprie dell'attentato, tale da giustificare le querele che richiedendo allora la repressione penale, giustificano l'intervento del medico legale, che solo potrà constatare la realtà e la natura dei fatti. In questo senso ed in questi limiti, se anche i casi nei quali essa è richiesta, sien rari a Parigi come del pari a Berlino, la nostra competenza rimane intiera<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Cfr. *ivi*, p. 130.

<sup>91</sup> Cfr. *ivi*, p. 113. Sulla contraddizione insita nel caso 51 si tornerà a breve.

<sup>92</sup> A.A. Tardieu, *Delitti di libidine*, cit., pp. 87-88.

Al di là della non troppo velata polemica dal sapore patriottico, la lettura di Tardieu risulta fuorviante e pare non centrare il punto. Secondo Casper, il vero *vulnus* delle perizie medico-legali in tema di lesbismo non è la bassa incidenza dello stesso, ma il fatto che lo stesso non lasci tracce fisiche rinvenibili empiricamente<sup>93</sup>. E di fronte a questa argomentazione Tardieu si ritrova ad avere armi spuntate e non pare essere in grado di replicare. Da un lato cita quattro casi clinici da lui stesso esaminati, ma, dall'altro, da questi casi non arriva a trarre conclusioni generalmente valide. Il numero di casi è infatti troppo esiguo; inoltre, da essi non sembrano emergere segni distintivi sufficientemente forti e univoci, tali da fondare alcuna inferenza. Nel primo e secondo caso clinico<sup>94</sup>, ad esempio, alcune anomalie genitali vengono rilevate, ma da esse Tardieu, tramite il metodo induttivo, non ricava alcuna regola generale, al contrario di quanto fa agevolmente per i casi di omosessualità maschile<sup>95</sup>.

Fa eccezione, solo all'apparenza, il terzo caso, relativo a una madre solita compiere la masturbazione vaginale e anale nei confronti della propria figlia. Tuttavia anche qui l'autore, pur affermando che:

senza le constatazioni della scienza, il fatto certamente non si sarebbe potuto credere possibile [...]<sup>96</sup>,

prosegue con il descrivere alterazioni fisiche della zona genito-ale abbastanza simili a quelle del caso precedente, salvo trarne in questa circostanza delle conclusioni del tutto opposte<sup>97</sup>.

Ciò posto, tuttavia, la critica di Tardieu non si conclude qui:

Casper, come per contraddire a quello che la sua dottrina su l'incompetenza dei medici in queste materie ha troppo di assoluto, dice di avere esso stesso constatato un fatto, che, col precedente, ha una meravigliosa somiglianza [...]<sup>98</sup>.

La metodologia usata, consistente nel confutare le teorie di Casper evidenziando le contraddizioni insite nella sua opera, è potenzialmente corretta, tuttavia anche questa argomentazione non può che soffrire del medesimo *vulnus* logico di cui soffre il passaggio precedente. È vero, il caso 51 di Casper visto in precedenza contraddice le sue stesse teorie sull'impossibilità per il perito di

<sup>93</sup> Cfr. J.L. Casper - E. Leone - C. Demaria, *Manuale pratico di medicina legale*, cit., p. 125.

<sup>94</sup> Cfr. A.A. Tardieu, *Delitti di libidine*, cit., p. 88.

<sup>95</sup> *Ivi*, pp. 244 ss.

<sup>96</sup> *Ivi*, p. 89.

<sup>97</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>98</sup> *Ivi*, pp. 89-90.

dimostrare il compimento di atti sessuali tra due donne e, più in generale, la masturbazione fatta da un terzo sul corpo della vittima, ed è anche vero che il caso 51 presenta fortissime somiglianze con il terzo caso presentato da Tardieu. Tuttavia, così come nel proprio caso Tardieu non sa spiegare in cosa consistano le prove empiriche specifiche della masturbazione compiuta da un'altra donna rispetto a quella per mano propria della periziata, parimenti non lo spiega neppure in relazione al caso di Casper. I due casi sono tra loro simili, ma proprio per questo la debolezza sul piano probatorio del primo si riflette sul secondo. Tanto più se si considera che Casper, pur ritenendo di aver trovato nel caso specifico segni distintivi della violenza sessuale compiuta dalla madre sulla figlia, si guarda bene dal trarne regole generalmente valide. Tardieu, al contrario, non solo fa fatica a individuare segni qualitativamente significativi in un numero quantitativamente rilevante di pazienti, ma in ogni caso ritiene sulla base di questi scarsi e incerti dati di poter affermare la piena competenza della medicina legale in materia, senza dare in conclusione però alcun tipo di regola generale che i medici legali possano utilizzare nelle proprie perizie.

Tali sono i fatti, che così tristemente vengono ad aggiungersi all'istoria medico-legale degli attentati ai costumi, come per provare una volta di più, che, in siffatte materie, tutto è possibile, e che il perito invece di declinare la sua competenza, deve esser preparato a dirigere la giustizia in siffatte tenebrose investigazioni<sup>99</sup>.

Ciò che Tardieu pare non comprendere è che Casper propugna una declaratoria di incompetenza della medicina legale in tema di lesbismo non perché lo stesso non esista o sia poco diffuso, ma perché, secondo lui, il lesbismo è impossibile da provare empiricamente. Tardieu implicitamente conferma questa assenza di una prova empirica, non indicando alcun tipo di segno fisico sintomo specifico di atti sessuali tra donne, ma, al contempo, difende comunque immotivatamente l'utilità di ricorrere alla perizia.

Posizione simile, quantomeno nel metodo, è quella di Cesare Lombroso. Anch'egli, infatti, pare affermare con grande convinzione le proprie teorie in tema di prova medico-legale del lesbismo, mancando però del tutto di esplicitare le evidenze empiriche sulle quali siffatte teorie si baserebbero. Emblematico è quanto scrive nell'articolo del 1885 *Del tribadismo nei manicomi*:

Vi hanno dei caratteri anatomici per il tribadismo?  
Io credo probabile che sì; tuttavia io non posso darne una prova che in un solo caso [...]<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> *Ivi*, p. 91.

<sup>100</sup> C. Lombroso, *Del tribadismo nei manicomi*, cit., p. 221.

Quella di Lombroso è una petizione di principio: dichiara che segni fisici sintomatici di pratiche erotiche tra donne esistano, salvo ammettere immediatamente dopo di non avere contezza dell'esistenza di evidenze scientifiche in tal senso, se non un singolo caso della cui effettiva affidabilità lo stesso autore dubita<sup>101</sup>.

A riconferma di questa difficoltà, nella monografia *La donna delinquente* e in particolare nella parte dedicata al lesbismo, l'autore pare addirittura evitare del tutto l'argomento dei segni fisici. In tutti i casi clinici esposti, infatti, l'autore si concentra quasi esclusivamente sui tratti comportamentali eccessivamente virili o, al massimo, sull'aspetto particolarmente mascolino di alcune periziate; nei suoi resoconti non è presente alcun riferimento all'ispezione, che solitamente non manca mai, agli organi genitali, se non in un caso, rispetto al quale tra l'altro l'autore non può che rilevare l'assenza di anomalie<sup>102</sup>.

Sul versante completamente opposto a Casper e Ziino si pongono autori come Louis Martineau e Giovan Battista Moraglia.

Il primo, in particolare, è autore forse dell'opera di medicina legale più esauritiva in tema di lesbismo, nella quale difende con decisione l'idea, corroborata da decine di casi clinici e anche da alcuni disegni, secondo la quale le pratiche sessuali tra donne lascerebbero sul corpo delle stesse alterazioni fisiche incontrovertibili, dotate di una certezza scientifica tale da poter reggere anche in una causa giudiziaria<sup>103</sup>.

---

<sup>101</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>102</sup> Cfr. C. Lombroso - G. Ferrero, *La donna delinquente*, cit., pp. 423-427.

<sup>103</sup> Per completezza va precisato che Martineau non traccia una netta distinzione tra i segni derivanti da rapporti lesbici e quelli derivanti da rapporti eterosessuali. L'opera infatti è in generale dedicata ai segni fisici lasciati sugli organi genitali femminili esterni e sulla zona anale dalla masturbazione, dal *cunnilingus*, dalla deflorazione e dalla penetrazione anale. Alla luce di quanto detto in precedenza sulle pratiche sessuali lesbiche, tuttavia, è di tutta evidenza come le ricerche compiute dall'autore in tema di masturbazione e *cunnilingus* ben possono valere sia per casi di donne eterosessuali che omosessuali. Dopotutto è lo stesso Martineau a parlare nella propria opera ampiamente di rapporti sessuali lesbici fin dalla introduzione, trattandoli esattamente alla stregua dei rapporti eterosessuali; non solo, nel secondo capitolo, dedicato precipuamente alla prostituzione lesbica, nel passare in rassegna alcuni casi clinici di donne lesbiche, l'autore nomina come decisivi dei segni fisici propri, più in generale, della masturbazione e del *cunnilingus* sui quali tornerà nei successivi capitoli quarto e quinto, dedicati proprio a tali pratiche. È dunque ragionevole ritenere che quanto scritto dall'autore in tema di masturbazione e *cunnilingus* debba valere per le donne di qualsiasi sessualità; dopotutto, il fatto stesso che – come si è già avuto modo di dire – l'autore chiami il *cunnilingus* con il nome di saffismo è sintomatico di come l'autore ritenga suddetta pratica propria delle donne omosessuali. Sul problema derivante da tale commistione tra i segni prodotti dalle pratiche eterosessuali e omosessuali in ogni caso si tornerà in seguito.

Posti la masturbazione e il *cunnilingus* quali principali pratiche sessuali tra donne, va ricordata la peculiare classificazione fatta da Martineau. Secondo l'autore infatti all'interno del *genus* masturbazione rientrano una pluralità di pratiche, che si differenziano a seconda dell'oggetto utilizzato per la stimolazione intima: la manualizzazione, cioè la masturbazione tramite l'uso delle dita, del pene o di oggetti; la masturbazione tramite il movimento delle cosce; il *cunnilingus*, chiamato dall'autore saffismo, cioè la masturbazione tramite l'uso della lingua. Quanto ai segni fisici derivanti da tali pratiche, dunque, l'autore distingue tra i segni lasciati dalla masturbazione in generale e i segni propri di ciascuna delle tre *species* sopra elencate.

Procedendo con ordine, i segni lasciati dalla masturbazione in generale sono la deformazione del clitoride, la deformazione delle piccole labbra, la deformazione delle grandi labbra, la deformazione dello sfintere urinario con conseguente incontinenza, il rilassamento dell'imene o l'ispessimento dello stesso<sup>104</sup>.

Tra tutti, il segno più importante (nonostante l'autore ammetta incidentalmente che esistono casi di anomalie congenite non derivanti dalla masturbazione<sup>105</sup>) è sicuramente l'ipertrofia e l'inturgidimento del clitoride<sup>106</sup>, come confermato dai casi di quattro pazienti, le quali mostrano anomalie alla conformazione del clitoride di siffatta specie e riconducibili alla masturbazione, atteso che tutte e quattro le periziate gli confessano di averla praticata fin dalla tenerissima età (la più giovane addirittura dai tre anni). Vengono allegate anche due tavole illustrate, disegnate da due allievi di Martineau, che mostrano visivamente le alterazioni in parola<sup>107</sup>.

Sul punto va annotato inoltre come l'autore parli della deformazione della clitoride come conseguenza della manualizzazione anche espressamente in tema di lesbismo quando, nel capitolo dedicato alla prostituzione lesbica, riportando i risultati di una perizia svolta su una ragazza di vent'anni e la sua compagna di un anno più giovane scrive:

Tutte e due presentano al grado più alto i caratteri clinici del saffismo e della manualizzazione: allungamento della clitoride, cappuccio glabro, increspato, appassito, saliente in avanti, distaccantesi completamente dal glande del clitoride che è voluminoso, aumentato nel suo diametro trasversale; anch'esso è appiattito, e nel medesimo tempo bombato, saliente sulla linea mediana. La sua colorazione è violetta; i freni sono ipertrofici.

<sup>104</sup> Cfr. L. Martineau, *Le deformazioni vulvari*, cit., pp. 66 ss.

<sup>105</sup> Cfr. *ivi*, pp. 65, 88-89.

<sup>106</sup> Cfr. *ivi*, pp. 63, 65-66.

<sup>107</sup> *Ivi*, pp. 63-66, 191-192.

[...] Nella loro casa, queste due donne dormono insieme e si danno a pratiche erotiche l'una sull'altra. Esse praticano tanto il saffismo quanto la masturbazione<sup>108</sup>.

Passando invece ai segni specifici di ciascuna *species* di masturbazione, quanto a quella compiuta tramite l'uso delle dita o del pene o di oggetti, va detto che l'autore non sembra distinguere nettamente i segni lasciati da questa precisa pratica rispetto a quelli generici. I segni particolari che cita, consistenti soprattutto in lesioni locali, sono pochi e riferibili a casi estremamente specifici, dove le lesioni sono strettamente riconducibili al mezzo utilizzato durante l'atto. In un primo caso l'autore evidenzia un rapporto di causa-effetto tra l'infiammazione del clitoride e i ripetuti «colpi d'unghia»<sup>109</sup>; in un secondo caso, addirittura, l'autore rinviene sul clitoride della paziente «cinque piccole cicatrici bianche e una piccola piaga superficialissima in forma di mezzaluna»<sup>110</sup> interpretabili come segni lasciati dalle unghie. Scrive infatti Martineau:

Infine, come conseguenza della masturbazione, allorché *soprattutto è praticata da una persona estranea*, si costatano frequentemente sulla clitoride, sulle piccole labbra, sul vestibolo, sul meato urinario, delle piccole cicatrici bianche, in forma di mezza luna, vestigie d'erosioni, d'ulcerazioni consecutive ai colpi d'unghia<sup>111</sup>.

Quanto, invece, al *cunnilingus* o saffismo, Martineau dedica un lungo passaggio della propria opera a ribadire la (pretesa) netta distinzione, verificabile dal medico legale, tra i segni lasciati dagli altri tipi di masturbazione rispetto al saffismo propriamente inteso. Pur costituendo una *species* all'interno del più ampio *genus* della masturbazione, infatti il saffismo presenterebbe dei segni propri del tutto particolari, dovuti in larga parte all'atto del succhiare. Scrive in generale l'autore:

Tali sono, le deformazioni vulvari prodotte dal terzo modo di masturbazione, vale a dire dal saffismo. Queste deformazioni differiscono abbastanza da quelle prodotte dalla masturbazione normale, dalla masturbazione collo sfregamento delle coscie, perciò non insisto sulla diagnosi. Esse sono abbastanza nette, abbastanza precise, perché ognuno le possa riconoscere facilmente<sup>112</sup>.

E passando all'esame del principale segno distintivo del *cunnilingus*, cioè ancora una volta l'aspetto deformato del clitoride, spiega:

---

<sup>108</sup> *Ivi*, p. 27.

<sup>109</sup> *Ivi*, p. 70.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.* (corsivo aggiunto).

<sup>112</sup> *Ivi*, pp. 86-87.

Le deformazioni vulvari, dovute al saffismo sono infatti caratterizzate da un allungamento dell'organo clitorideo [...]. Questi caratteri appartengono alla confricazione clitoridea. Per il fatto del succhiamento, qualcuno di essi è più accentuato, alcuni altri non esistenti, si sviluppano. [...] Il glande è sviluppatissimo, molto sporgente [...]; il suo aspetto ricorda la deformazione che subisce nella masturbazione con lo sfregamento delle cosce; ma ne differisce per la sporgenza bombata della parte mediana che è relevantissima per il fatto del succhiamento.»<sup>113</sup>.

I casi clinici che vengono descritti, con dovizia di particolari e con allegata una tavola illustrata, sono ben cinque, tutti riconducibili a periziate solite ricevere questa specifica pratica sessuale; in tutti i casi il segno fisico più particolare, che differenzia le pazienti aduse al saffismo rispetto a quelle aduse alla semplice manualizzazione, è l'accentuatissima ipertrofia del clitoride dovuta – come si è letto – al succhiamento<sup>114</sup>.

Dettaglio importantissimo ai fini di questo contributo è l'ampio spazio che Martineau dedica, anche in tema di *cunnilingus*, al lesbismo. I riferimenti a periziate omosessuali qui sono ben più numerosi rispetto a quanto riferito parlando della manualizzazione. L'autore, nel capitolo dedicato, cita due casi clinici di due diverse coppie di donne (nonostante si riporti la descrizione degli organi genitali di solo una delle quattro donne)<sup>115</sup>; inoltre, nel capitolo dedicato alla prostituzione lesbica, viene riportato il caso di una ragazza di diciassette anni, prostituta, ricoverata nel 1882, stabilmente legata con un'altra prostituta e solita praticare il saffismo fino anche a cinque volte al giorno, che presenta delle alterazioni genitali che l'autore facilmente identifica come sicuramente sintomatiche di detta pratica<sup>116</sup>.

Alle citate alterazioni della clitoride, poi, si possono aggiungere anche particolari lesioni dovute all'uso dei denti<sup>117</sup>.

Non dissimile da quella di Martineau è la posizione di Giovan Battista Moraglia. In quanto avvocato di professione, il suo contributo sul tema è di particolare rilievo poiché permette di indagare anche la posizione del mondo giuridico – *rectius*, di una parte di esso – oltre a quella del mondo medico. Come si ricorderà, l'autore distingue nettamente le donne lesbiche tra le c.d. tribadi, cioè coloro che ricorrono alla pratica sessuale del tribadismo inteso quale sfregamento tra le vulve, e le c.d. saffiche, cioè coloro che praticano il *cunnilingus*<sup>118</sup>.

<sup>113</sup> *Ivi*, pp. 78-79.

<sup>114</sup> Cfr. *ivi*, pp. 80-83.

<sup>115</sup> Cfr. *ivi*, pp. 82-83.

<sup>116</sup> Cfr. *ivi*, p. 25.

<sup>117</sup> Cfr. *ivi*, pp. 84-85.

<sup>118</sup> Cfr. G.B. Moraglia, *Nuove ricerche*, cit., pp. 501-502.

Quanto ai segni lasciati da ciascuna pratica, l'autore, dopo aver accennato molto velocemente e in modo generico ai segni lasciati dal tribadismo, passa a concentrarsi più nel dettaglio su quelli del saffismo, a suo parere maggiormente peculiari e caratteristici proprio delle donne omosessuali:

Tutte coloro però le quali si abbandonano abitualmente al saffismo, hanno *una stigmata speciale, la quale è tanto più marcata fra le saffiste muliebri*, a causa della loro estrema lubricità, che non in quelle le quali si danno con uomini alle medesime pratiche. Mentre lo sfregamento della clitoride per opera della masturbazione e della tribadia, estendendosi all'intero organo, ne sviluppa tutte le parti ugualmente, il succhiamento della sua estremità libera, che si opera nel saffismo, fa sì ch'essa, staccandosi dal glande, divenga più voluminosa. È questo il *segno incancellabile* che si riscontra su tutte le donne, le quali per qualche tempo si sieno abbandonate alle abiette pratiche del saffismo<sup>119</sup>.

È importante evidenziare come, a differenza di Martineau, Moraglia cerchi di individuare una distinzione tra le donne lesbiche che praticano il *cunnilingus* e le donne eterosessuali che lo ricevono da un uomo, ritenendo che nelle donne omosessuali i segni caratteristici di tale pratica risultino più spiccati. Inoltre, nonostante anche Moraglia come Martineau sia fortemente convinto che esistano segni incontrovertibili che provino il compimento di determinate pratiche erotiche, a contrario di questi Moraglia non corrobora le proprie affermazioni con alcun caso clinico: i pochi casi da lui esaminati infatti servono solo per mettere in evidenza le differenze comportamentali tra tribadi e saffiche, focalizzandosi in particolare sulle differenti dinamiche relazionali e le diverse emotività dei due gruppi, non riferendo di alcuna perizia medica che dia conto dei pretesi segni fisici da lui stesso elencati. L'unico caso riportato è quello di una ragazza di ventisei anni, adusa alle più disparate pratiche erotiche tra cui anche il lesbismo, sulla quale però l'unico segno fisico rinvenibile è genericamente un clitoride pronunciato<sup>120</sup>.

#### 4. *Un problema senza soluzione o un falso problema?*

Come si è avuto modo di leggere passando in rassegna la letteratura medica, al contrario di quanto emerso relativamente all'omosessualità maschile per la quale la medicina legale non è comunque unanime, in tema di lesbismo le posizioni dei medici sono inconferenti ed esponenzialmente più disorganiche. L'incertezza che si registra è tale che anche i più convinti sostenitori dell'esistenza

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 517 (corsivo aggiunto).

<sup>120</sup> Cfr. *ivi*, p. 521.

della prova anatomica del lesbismo prestano il fianco a facili critiche nel metodo: basti pensare a Lombroso, che abbraccia *in toto* la teoria dei segni senza però essere in grado di individuarne nessuno.

Con delle premesse teoriche tanto dubbie è inevitabile che una applicazione concreta della teoria dei segni fisici per le donne sia di fatto impossibile, come infatti dimostra la quasi assoluta assenza nell'esperienza italiana di casi noti di visite mediche di donne a fini probatori.

Ciò che dallo studio della letteratura scientifica sembrerebbe emergere, dunque, è il fatto che quello della possibilità di provare il lesbismo tramite la ricerca di anomalie anatomiche sia un problema privo di soluzione. Tuttavia, se si osserva con più attenzione, quello della prova del lesbismo risulta in realtà non un problema irrisolvibile, quanto più un problema meramente apparente.

Si prenda il caso di Martineau, uno dei più convinti sostenitori della applicabilità della teoria dei segni alle donne. Leggendo con attenzione l'intera sua opera, nella quale cataloga con grande precisione tutte le possibili deformazioni intime femminili, ci si rende conto che neppure lui è in grado di distinguere quali tra queste siano riconducibili a rapporti lesbici e quali a rapporti eterosessuali. Egli infatti sostiene di poter provare, tramite specifiche alterazioni anatomiche, se una donna si sia dedicata a pratiche sessuali diverse dalla penetrazione vaginale, ma non di poter determinare il sesso dell'altro partner. In altre parole: i segni dimostrerebbero il compimento di specifiche pratiche erotiche, ma, per ovvie ragioni, non se esse siano state fatte con un uomo o un'altra donna. Se dunque per gli uomini, almeno secondo alcuni, il rinvenimento di deformazioni anali potrebbero far sospettare il compimento di un rapporto penetrativo e perciò – presumibilmente – il coinvolgimento di un altro uomo, per le donne non ci sarebbe modo di provare alcunché. Ne è la prova la posizione di Moraglia. Egli è l'unico autore a sostenere che sia dimostrabile se i segni sul corpo di una donna siano stati lasciati da un'altra donna; purtroppo però Moraglia non è un medico e, non a caso, non è in grado di corroborare le proprie idee con alcun caso concreto.

Giunti alla conclusione che in relazione ai corpi femminili sia impossibile determinare il sesso del partner, l'intero dibattito sul lesbismo ne esce assolutamente ridimensionato, rivelando fin dall'origine la propria inconsistenza sul piano scientifico. Nonostante ciò, tuttavia, lo storico non può non tenere comunque in considerazione il fatto che un dibattito ci sia stato e che, anzi, esso sia stato tanto rilevante da lasciare strascichi persino nei lavori preparatori del codice penale del 1930. L'intervento del commissario Morello, infatti, sottintende – come si è già ampiamente esposto – un ben più ampio problema giuridico.

Il punto di partenza è il principio di materialità che non solo permea – o dovrebbe permeare – la codificazione, ma che – in ogni caso – è riconfermato dalla lettera dell'art. 528, il quale espressamente punisce non la sessualità ma il compimento di atti sessuali tra persone dello stesso sesso. A dover essere dimostrati in giudizio, dunque, dovrebbero essere solo i rapporti intimi. Tuttavia, se anche per gli uomini si potrebbe ipotizzare una applicabilità della teoria dei segni, la stessa, per immediate ragioni di ordine logico, non si potrebbe in alcun modo estendere alle donne omosessuali; ne consegue che la prova del compimento di atti sessuali tra donne sarebbe *naturaliter* impossibile. Se la prova per le donne è impossibile, ne discenderebbe una evidente disparità di trattamento, potendo *de facto* essere applicato l'art. 528 del progetto esclusivamente agli uomini. Questa deriva evidentemente contraddirebbe lo stesso tenore letterale della disposizione, la quale, come esplicitato in modo molto chiaro anche dal presidente della commissione Appiani e da Manzini, punisce i rapporti omosessuali per ambedue i sessi<sup>121</sup>. Dal canto suo il correttivo proposto da Morello mirerebbe a correggere proprio questa aporia: egli propone di modificare l'articolo circoscrivendolo solo nei confronti degli uomini. Una simile soluzione, tuttavia, per tutte le ragioni esposte in precedenza relative anche al maggior disvalore riconosciuto all'epoca al lesbismo, non dovrebbe poter trovare accoglimento, se non a condizione di avallare un marchiano paradosso.

Pertanto, anche in considerazione di quanto fin qui detto, è opportuno chiedersi, in ultima battuta, se il problema tecnico emerso in relazione al lesbismo possa aver influenzato la decisione della Commissione di sopprimere l'intero art. 528.

È opinione di chi scrive che una simile ipotesi, per quanto suggestiva, non possa essere accolta. Nonostante la fondatezza quantomeno teorica della questione della prova del lesbismo, infatti, occorre sempre ancorarsi quanto più possibile alle fonti, le quali espressamente ricollegano l'espunzione dell'articolo in parola a ragioni legate – come già anticipato – a questioni ideologiche e di politica estera<sup>122</sup>.

Inoltre non si può non considerare l'aspetto forse più significativo di tutti: il fatto che la soluzione proposta da Morello passerà completamente in sordina, non venendo neppure messa ai voti durante i lavori della Commissione<sup>123</sup>.

<sup>121</sup> Cfr. i già citati Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. I, cit., p. 408 e V. Manzini, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 257.

<sup>122</sup> Cfr. i già citati Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., pp. 164 ss. e Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, V, t. II, cit., pp. 314-315.

<sup>123</sup> Cfr. Ministero della giustizia e degli affari di culto, *Lavori preparatori*, IV, t. III, cit., pp. 164 ss.

L'unico rilievo che dunque è possibile fare è che l'impossibilità di una prova scientifica del lesbismo è l'ulteriore riconferma del fatto che la disposizione relativa alla punibilità delle relazioni omosessuali, per quanto si sia tentato di reintrodurla, era destinata *ab origine*, tanto per ragioni politiche quanto per ragioni tecniche, a non trovare posto nell'apparato giuridico voluto dai codificatori di età fascista.